

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 321

46° anno

31 dicembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	Consiglio	
	Commissione	
2003/C 321/01	Progetto interistituzionale — «Legiferare meglio»	1
	Consiglio	
2003/C 321/02	Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE)	6
2003/C 321/03	Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003 recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro	17
2003/C 321/04	Conclusioni del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul regime dei dazi di mare	20
	Commissione	
2003/C 321/05	Tassi di cambio dell'euro	21
2003/C 321/06	Note esplicative concernenti l'allegato III — Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra	22

(segue)

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 321/07	Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, per quanto riguarda gli enti legittimati di cui al paragrafo 2 di detta direttiva ⁽¹⁾	26
2003/C 321/08	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	39
2003/C 321/09	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	43
2003/C 321/10	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	45
2003/C 321/11	Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento	49
2003/C 321/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3350 — Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	50
2003/C 321/13	Comunicazione dell'OLAF	51
2003/C 321/14	Comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2003 relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ⁽¹⁾	51

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE

PROGETTO INTERISTITUZIONALE

«Legiferare meglio»

(2003/C 321/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 5, ed il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato stesso,

visto il trattato sull'Unione europea,

ricordando la dichiarazione n. 18 relativa ai costi stimati derivanti dalla proposte della Commissione e la dichiarazione n. 19 relativa all'applicazione del diritto comunitario, allegate all'atto finale di Maastricht,

ricordando gli accordi interistituzionali del 25 ottobre 1993 sulle procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà ⁽¹⁾, del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi ⁽²⁾, del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria ⁽³⁾ e del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ⁽⁴⁾,

preso atto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo riunito a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 e a Bruxelles il 20 e 21 marzo 2003,

sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i risultati della Conferenza intergovernativa che si terrà in seguito alla Convenzione sull'avvenire dell'Europa,

ADOTTANO IL PRESENTE ACCORDO:

Impegni e obiettivi comuni

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee convengono di migliorare la qualità della legislazione attraverso una serie di ini-

ziative e di procedure definite nel presente accordo interistituzionale.

2. Ricordando l'importanza da esse attribuita al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell'esercizio dei poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previsti dal trattato, di osservare determinati principi generali come la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Convengono inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione dei testi legislativi nonché la massima trasparenza nell'iter legislativo.

Esse invitano gli Stati membri a effettuare un recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale, in conformità delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo in occasione delle riunioni di Stoccolma, Barcellona e Siviglia.

Migliore coordinamento nell'iter legislativo

3. Le tre istituzioni concordano di pervenire a un migliore coordinamento generale della loro attività legislativa, base essenziale per una legislazione migliore nell'Unione europea.

4. Le tre istituzioni concordano di coordinare meglio i loro lavori preparatori e legislativi nel quadro della procedura di codecisione, assicurando loro un'adeguata pubblicità.

Il Consiglio informa in tempo utile il Parlamento europeo in merito al progetto di programma strategico pluriennale che raccomanda all'adozione del Consiglio europeo. Le tre istituzioni si comunicano i rispettivi calendari legislativi annuali allo scopo di concordare una programmazione annuale comune.

In particolare, il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzano di stabilire, per ogni proposta legislativa, un calendario indicativo delle diverse fasi fino all'approvazione finale della proposta stessa.

⁽¹⁾ GU C 329 del 6.12.1993, pag. 135.

⁽²⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Nella misura in cui la programmazione pluriennale comporti incidenze interistituzionali, le tre istituzioni provvedono a cooperare mediante le vie appropriate.

Il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione contiene, per quanto possibile, indicazioni riguardanti la scelta degli strumenti legislativi e la base giuridica prevista per ciascuna proposta.

5. A fini di una maggiore efficacia, le tre istituzioni assicurano per quanto possibile una migliore sincronizzazione del trattamento dei fascicoli comuni a livello degli organi preparatori ⁽¹⁾ di ciascun ramo dell'autorità legislativa ⁽²⁾.

6. Le tre istituzioni si tengono informate reciprocamente, nell'intero iter legislativo e in modo permanente, sui rispettivi lavori. Tale trasmissione di informazioni segue procedure appropriate, in particolare attraverso il dialogo delle commissioni e della seduta plenaria del Parlamento europeo con la presidenza del Consiglio e la Commissione.

7. La Commissione riferisce annualmente sulla situazione delle sue proposte legislative.

8. La Commissione fa sì che in linea di massima i suoi membri assistano alle discussioni delle commissioni parlamentari e ai dibattiti in seduta plenaria riguardanti le proposte legislative di cui sono responsabili.

Il Consiglio proseguirà la prassi che consiste nell'intrattenere contatti intensi con il Parlamento europeo tramite una regolare partecipazione ai dibattiti in seduta plenaria, per quanto possibile attraverso i ministri interessati. Il Consiglio si sforza di partecipare anche in modo regolare ai lavori delle commissioni parlamentari e alle altre riunioni, di preferenza a livello ministeriale o a un livello appropriato.

9. La Commissione tiene conto delle richieste del Parlamento europeo o del Consiglio, comunicate sulla base dell'articolo 192 o dell'articolo 208 del trattato CE relativamente alla presentazione di proposte legislative. Essa fornisce risposte rapide e appropriate alle commissioni parlamentari competenti e agli organi preparatori del Consiglio.

Maggiore trasparenza e accessibilità

10. Le tre istituzioni confermano l'importanza che conferiscono al rafforzamento della trasparenza e dell'informazione dei cittadini nell'intero corso dei loro lavori legislativi tenendo conto del rispettivo regolamento interno. Esse assicurano in particolare la massima divulgazione delle discussioni pubbliche a livello politico con il ricorso sistematico alle nuove tecnologie della comunicazione, quali, tra l'altro, la ritrasmissione via satellite e il video streaming su Internet. Le tre istituzioni provvedono altresì ad ampliare l'accesso del pubblico a EUR-Lex.

⁽¹⁾ Commissione parlamentare nell'ambito del Parlamento europeo, gruppo di lavoro e Comitato dei rappresentanti permanenti nell'ambito del Consiglio.

⁽²⁾ Ai fini del presente accordo, la locuzione «autorità legislativa» designa solo il Parlamento europeo ed il Consiglio.

11. Le tre istituzioni tengono una conferenza stampa congiunta per annunciare l'esito positivo del procedimento di decisione, non appena siano pervenute ad un accordo, in prima lettura, in seconda lettura o dopo la conciliazione.

Scelta dello strumento legislativo e base giuridica

12. La Commissione illustra e motiva dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio la scelta dello strumento legislativo, se possibile nel quadro del suo programma di lavoro annuale o delle consuete procedure di dialogo e, in ogni caso, nelle relazioni che accompagnano le sue iniziative. Essa esamina altresì ogni domanda dell'autorità legislativa a tale riguardo e tiene in conto i risultati delle consultazioni da essa eventualmente tenute prima della presentazione delle sue proposte.

Essa prende cura che l'intervento normativo che essa propone sia quanto più semplice possibile, in coerenza con un adeguato conseguimento dell'obiettivo prefisso e con la necessità di un'efficace esecuzione.

13. Le tre istituzioni ricordano la definizione della direttiva (articolo 249 del trattato CE) nonché le pertinenti disposizioni del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nelle proposte di direttiva la Commissione ha cura di rispettare un equilibrio adeguato tra i principi generali e le disposizioni dettagliate, in modo da evitare un eccessivo ricorso alle misure di esecuzione comunitarie.

14. La Commissione fornisce una motivazione chiara ed esaustiva per la base giuridica prevista per ogni proposta. In caso di modifica della base giuridica successiva alla presentazione della proposta della Commissione, il Parlamento europeo è debitamente riconsultato dall'istituzione interessata nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

15. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione indica in tutti i casi le disposizioni giuridiche vigenti a livello comunitario nel settore in questione. In tale relazione la Commissione giustifica inoltre le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Essa rende conto altresì della portata e dei risultati delle consultazioni preliminari da essa svolte nonché delle analisi degli effetti da essa effettuate.

Utilizzazione di metodi di regolamentazione alternativi

16. Le tre istituzioni ricordano che la Comunità legifera solo nella misura necessaria, conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Esse riconoscono l'utilità di ricorrere, ove opportuno, qualora il trattato CE non prescriva specificamente il ricorso a un determinato strumento legislativo, a meccanismi di regolamentazione alternativi.

17. La Commissione fa sì che il ricorso ai meccanismi di coregolamentazione e di autoregolamentazione sia sempre conforme al diritto comunitario e rispetti i criteri della trasparenza (con particolare riguardo alla pubblicità degli accordi) e della rappresentatività delle parti interessate. Esso deve inoltre rappresentare un valore aggiunto per l'interesse generale. Tali meccanismi non si applicano se sono in gioco i diritti fondamentali o scelte politiche importanti, oppure nelle situazioni in cui le regole devono essere applicate uniformemente in tutti gli Stati membri. Essi devono assicurare una regolamentazione rapida e flessibile che non incida sui principi di concorrenza né sull'unità del mercato interno.

— *La coregolamentazione*

18. Si intende per coregolamentazione il meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario conferisce la realizzazione degli obiettivi definiti dall'autorità legislativa ai soggetti interessati riconosciuti in un determinato settore (in particolare agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni).

Si può ricorrere a un tale meccanismo sulla base di criteri definiti nell'atto legislativo per assicurare che la legislazione sia adeguata ai problemi e ai settori interessati, alleggerire il lavoro legislativo concentrandolo sugli aspetti essenziali e beneficiare dell'esperienza dei soggetti interessati.

19. L'atto legislativo deve rispettare il principio di proporzionalità definito dal trattato CE. Gli accordi tra le parti sociali devono rispettare le disposizioni previste agli articoli 138 e 139 del trattato CE. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione illustra all'autorità legislativa competente le ragioni per cui essa propone di ricorrere a tale meccanismo.

20. Nel contesto definito dall'atto legislativo di base, i soggetti interessati dall'atto legislativo possono concludere accordi autonomi per stabilirne le modalità.

I progetti di accordo sono trasmessi dalla Commissione all'autorità legislativa. Nel quadro delle sue responsabilità, la Commissione esamina la conformità di detti progetti di accordo con il diritto comunitario (e in particolare con l'atto legislativo di base).

L'atto legislativo di base può, segnatamente su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, caso per caso e in funzione dell'argomento, prevedere un periodo di due mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto di accordo. Nel corso di tale periodo ognuna delle istituzioni potrà suggerire modificazioni se ritiene che il progetto di accordo non risponda agli obiettivi definiti dall'autorità legislativa, oppure opporsi all'entrata in vigore di quest'ultimo e, eventualmente, chiedere alla Commissione di presentare una proposta di atto legislativo.

21. L'atto legislativo che serve come base al meccanismo di coregolamentazione indica l'ampiezza possibile della coregolamentazione nel settore interessato. L'autorità legislativa competente definisce in detto atto misure appropriate per la verifica dell'applicazione, con riguardo all'ipotesi dell'inosservanza dell'accordo ad opera di una o più parti o dell'insuccesso dell'accordo stesso. Tali misure possono consistere, ad esempio, nel prevedere un'informazione regolare dell'autorità legislativa da parte della Commissione in merito alla verifica dell'applicazione o una clausola di revisione secondo cui la Commissione riferisce alla scadenza di un determinato termine proponendo, se del caso, la modificazione dell'atto legislativo o qualsiasi altra misura legislativa idonea.

— *L'autoregolamentazione*

22. Per autoregolamentazione si intende la possibilità lasciata agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni, di adottare tra di loro e per sé stessi orientamenti comuni a livello europeo (in particolare codici di condotta o accordi settoriali).

In linea generale, tali iniziative autonome non presuppongono una presa di posizione da parte delle istituzioni, specialmente quando intervengono in settori non rientranti nell'ambito dei trattati o in cui l'Unione non ha ancora legiferato. Nel quadro delle proprie responsabilità la Commissione esamina le prassi di autoregolamentazione onde verificarne la conformità con le disposizioni del trattato CE.

23. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sulle prassi di autoregolamentazione da essa considerate, da un lato, compatibili con la realizzazione degli obiettivi del trattato CE e con le sue disposizioni e, dall'altro, adeguate sotto il profilo della rappresentatività dei soggetti interessati, dell'ambito d'applicazione settoriale e geografico e del valore aggiunto degli impegni assunti. Essa esamina comunque la possibilità di presentare una proposta di atto legislativo, in particolare su richiesta dell'autorità legislativa competente oppure in caso di inosservanza di tali prassi.

Provvedimenti di applicazione (procedura dei comitati)

24. Le tre istituzioni sottolineano il ruolo importante svolto dai provvedimenti di applicazione nella legislazione. Esse sottolineano inoltre i risultati della Convenzione sull'avvenire dell'Europa relativi alla fissazione delle modalità dell'esercizio da parte della Commissione delle competenze di esecuzione che le sono conferite.

Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che hanno avviato l'esame, nel rispetto delle rispettive competenze, della proposta adottata dalla Commissione l'11 dicembre 2002 e mirante a modificare la decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Miglioramento della qualità della legislazione

25. Le tre istituzioni, ciascuna nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la qualità della legislazione, vale a dire la chiarezza, la semplicità e l'efficacia. Esse riconoscono che un più efficace procedimento di consultazione prelegislativa e un maggiore ricorso alle analisi degli effetti, sia a priori che a posteriori, contribuiscono al conseguimento di tale obiettivo. Esse sono altresì determinate a applicare pienamente l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria.

a) Consultazione prelegislativa

26. Durante il periodo che precede la presentazione delle proposte legislative, la Commissione svolge, dopo averne informato il Parlamento europeo e il Consiglio, consultazioni quanto più complete possibili rendendone pubblici i risultati. In alcuni casi, ove lo ritenga opportuno, la Commissione può presentare un documento di consultazione prelegislativa, sul quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di esprimere un parere.

b) Analisi degli effetti

27. Conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nelle proposte legislative la Commissione tiene debitamente conto delle conseguenze finanziarie o amministrative che dalle stesse derivano in particolare per l'Unione e gli Stati membri. Inoltre le tre istituzioni, ognuna per quanto la riguarda, tengono conto dell'obiettivo di assicurare un'adeguata e efficace applicazione negli Stati membri.

28. Le tre istituzioni concordano nel riconoscere l'apporto positivo fornito dalle analisi degli effetti per il miglioramento della qualità della legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda il suo campo di applicazione e il suo contenuto.

29. La Commissione proseguirà l'attuazione del processo integrato di analisi preliminare degli effetti per i principali progetti legislativi, integrando in un'unica valutazione le analisi degli effetti relativi in particolare agli aspetti economici, sociali e ambientali. I risultati di tali analisi saranno messi integralmente e liberamente a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e del pubblico. Nella relazione che accompagna le proposte la Commissione indicherà gli elementi dell'analisi degli effetti che le hanno influenzate.

30. Nei casi in cui si applica la procedura di codecisione, il Parlamento europeo e il Consiglio potranno, sulla base di criteri e procedure definiti in comune, far procedere ad analisi preliminari degli effetti in vista dell'adozione di eventuali emendamenti di merito sia in prima lettura, sia nella fase di conciliazione. Dopo l'adozione del presente accordo le tre istituzioni provvederanno quanto prima a tracciare un bilancio delle rispettive esperienze e esamineranno la possibilità di definire una metodologia comune.

c) Coerenza dei testi

31. Il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno tutte le disposizioni atte a migliorare l'esame approfondito da parte dei

rispettivi servizi dei testi adottati in codecisione, al fine di evitare inesattezze o incoerenze nella formulazione. A tal fine le istituzioni potranno concordare la previsione di un breve termine per lo svolgimento di tale verifica giuridica nella fase precedente l'adozione finale dell'atto.

Miglioramento del recepimento e dell'applicazione

32. Le tre istituzioni sottolineano l'importanza del rispetto da parte degli Stati membri dell'articolo 10 del trattato CE, invitano gli Stati membri a curare il recepimento corretto, rapido e tempestivo del diritto comunitario nella legislazione nazionale e ritengono che un siffatto recepimento sia indispensabile per l'applicazione coerente ed efficace di tale legislazione da parte degli organi giurisdizionali, delle amministrazioni pubbliche, dei cittadini e degli operatori economici e sociali.

33. Le tre istituzioni fanno in modo che tutte le direttive prevedano un termine vincolante per il recepimento delle loro disposizioni nel diritto nazionale. Nelle direttive esse prevedono un termine di recepimento quanto più breve possibile che non superi, di regola, i due anni. Le tre istituzioni auspicano che gli Stati membri esplichino sforzi molto più determinati quanto al recepimento delle direttive entro i termini prefissi. A tale riguardo il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intendimento della Commissione di rafforzare la cooperazione con gli Stati membri.

Le tre istituzioni ricordano che il trattato CE attribuisce alla Commissione la possibilità di avviare un procedimento per infrazione qualora uno Stato membro non rispetti i termini per il recepimento; il Parlamento europeo ed il Consiglio prendono atto degli impegni assunti dalla Commissione in materia ⁽¹⁾.

34. La Commissione redige relazioni annuali sul recepimento delle direttive nei singoli Stati membri, corredate di tabelle che indicano le percentuali di recepimento. Tali relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e messe a disposizione del pubblico.

Il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento. Esso invita gli Stati membri, che non vi abbiano ancora provveduto, a designare quanto prima un coordinatore competente per il recepimento.

Semplificazione e riduzione del volume della legislazione

35. Allo scopo di agevolare l'applicazione e accrescere la leggibilità della legislazione comunitaria, le tre istituzioni convengono di avviare, da un lato, un aggiornamento e una riduzione del suo volume e, dall'altro, una importante semplificazione della legislazione vigente. A tal fine esse si basano sul programma pluriennale della Commissione.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2002 sul miglioramento nel controllo del diritto comunitario, COM(2002) 725 def., pagg. 20 e 21.

L'aggiornamento e la riduzione del volume della legislazione sono effettuati tra l'altro tramite l'abrogazione degli atti non più applicati nonché la codificazione o la rifusione degli altri atti.

La semplificazione legislativa mira a migliorare e adeguare la legislazione modificando o sostituendo atti e disposizioni troppo macchinosi e troppo complessi ai fini dell'applicazione. Tale azione viene effettuata mediante la rifusione degli atti vigenti oppure tramite nuove proposte legislative, preservando nel contempo il contenuto delle politiche comunitarie. In tale contesto la Commissione seleziona i settori del diritto attuale che possono essere semplificati, sulla base di criteri definiti previa consultazione dell'autorità legislativa.

36. Entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento e il Consiglio, ai quali spetta in quanto autorità legislativa adottare in via definitiva le proposte di atti semplificati, dovrebbero, da parte loro, modificare i propri metodi di lavoro istituendo, ad esempio strutture ad hoc incaricate specificamente della semplificazione legislativa.

Attuazione e verifica dell'accordo interistituzionale

37. L'attuazione del presente accordo è seguita dal gruppo tecnico di alto livello per la cooperazione interistituzionale.

38. Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per mettere a disposizione dei propri servizi competenti mezzi e risorse adeguati ai fini dell'applicazione appropriata del presente accordo.

Hecho en Estrasburgo, el dieciseis de diciembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Strasbourg den sekstende december to tusind og tre.

Geschehen zu Straßburg am sechzehnten Dezember zweitausendunddrei.

Έγινε στις Στρασβούργο, στις δέκα έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Strasbourg on the sixteenth day of December in the year two thousand and three.

Fait à Strasbourg, le seize décembre deux mille trois.

Fatto a Strasburgo, addì sedici dicembre duemilatre.

Gedaan te Straatsburg, de zestiende december tweeduizenddrie.

Feito em Estrasburgo, em dezasseis de Dezembro de dois mil e três.

Tehty Strasbourgissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Strasbourg den sextonde december tjugohundratre.

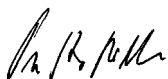
Per il Parlamento europeo

Il presidente



Per il Consiglio

Il presidente



p.o.

Per la Commissione

Il presidente



CONSIGLIO

ACCORDO

tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito

(SOFA UE)

(2003/C 321/02)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

1) «militari»:

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune (PESC), di dotare l'UE delle capacità necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attività di gestione delle crisi definite nel TUE.

b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'UE, cui l'EUMS può ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

(2) Le decisioni nazionali di inviare forze degli Stati membri dell'Unione europea (in appresso «Stati membri») nel territorio di altri Stati membri e di ricevere tali forze degli Stati membri nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, saranno adottate conformemente alle disposizioni del titolo V del TUE, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e saranno oggetto di disposizioni separate tra gli Stati membri interessati.

c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;

(3) Sarà necessario concludere accordi specifici con i paesi terzi interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri.

2) «personale civile»: il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'UE per attività nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che è in altro modo messo a disposizione dell'UE dagli Stati membri per le stesse attività;

(4) Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi e altri strumenti internazionali che istituiscono organi giurisdizionali internazionali, tra cui lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

3) «persona a carico»: qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare del militare o del membro del personale civile dalla legislazione dello Stato d'origine. Tuttavia, se tale legislazione considera familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona convivente con il militare o il membro del personale civile, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è prevalentemente a carico del militare o del membro del personale civile;

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI A MILITARI E PERSONALE CIVILE

Articolo 1

Ai sensi del presente accordo si intende per:

- 4) «forza»: le persone o altri soggetti costituiti da militari e da personale civile quali definiti ai paragrafi 1 e 2, con riserva che gli Stati membri interessati potranno concordare di non considerare determinate persone, unità, formazioni o altri soggetti come costituenti una «forza» o appartenenti ad essa agli effetti del presente accordo;
- 5) «quartieri generali»: i quartieri generali situati nel territorio degli Stati membri, istituiti da uno o più Stati membri o da un'organizzazione internazionale, che possono essere messi a disposizione dall'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
- 6) «Stato d'origine»: lo Stato membro cui appartiene il militare o il membro del personale civile o la forza;
- 7) «Stato ospitante»: lo Stato membro sul cui territorio si trovano il militare o il membro del personale civile, la forza o i quartieri generali, sia di stanza, sia in missione, sia in transito, a seguito di un ordine di missione individuale o collettivo o di una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

Articolo 2

1. Gli Stati membri facilitano, qualora necessario, l'ingresso, il soggiorno e la partenza a fini ufficiali del personale e delle relative persone a carico di cui all'articolo 1. Ciò non impedisce la richiesta di prove al fine di stabilire che tale personale e le persone a carico rientrano nelle categorie descritte all'articolo 1.
2. A tal fine, fatte salve le norme pertinenti applicabili alla libera circolazione delle persone ai sensi del diritto comunitario, è sufficiente un ordine di missione individuale o collettivo o una decisione di distacco presso le istituzioni dell'UE.

Articolo 3

I militari e il personale civile nonché le persone a loro carico sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato ospitante e ad astenersi da qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente accordo.

Articolo 4

Ai fini del presente accordo:

1. le patenti di guida rilasciate dai servizi militari dello Stato d'origine sono riconosciute sul territorio dello Stato ospitante per veicoli militari comparabili;
2. il personale abilitato di qualsiasi Stato membro può fornire assistenza medica e dentistica al personale delle forze e dei quartieri generali di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 5

I militari e il personale civile interessato indossano l'uniforme, secondo i regolamenti vigenti nello Stato d'origine.

Articolo 6

I veicoli con un'immatricolazione specifica delle forze armate o dell'amministrazione dello Stato d'origine recano, oltre al numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalità.

PARTE II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI MILITARI O AL PERSONALE CIVILE DISTACCATI PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'UE

Articolo 7

I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE possono detenere e portare armi conformemente all'articolo 13 quando lavorano con i quartieri generali o le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'UE nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o quando partecipano a missioni collegate a tali compiti.

Articolo 8

1. I militari e il personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE godono dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi tipo in ordine a dichiarazioni o scritti e ad atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, immunità di cui continuano a beneficiare anche quando il loro distacco sia giunto al termine.

2. Le immunità previste dal presente articolo sono concesse non a beneficio del personale interessato, ma nell'interesse dell'UE.

3. Sia l'autorità competente dello Stato d'origine sia la pertinente istituzione dell'UE sospendono le immunità dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'UE qualora tali immunità impediscano alla giustizia di fare il suo corso e quando detta autorità competente e pertinente istituzione dell'UE possono farlo senza pregiudicare gli interessi dell'Unione europea.

4. Le istituzioni dell'UE cooperano in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati membri per agevolare la corretta amministrazione della giustizia e si adoperano per evitare ogni abuso delle immunità concesse a norma del presente articolo.

5. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario di uno Stato membro ritenga che si è verificato un abuso dell'immunità concessa a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato d'origine e la pertinente istituzione dell'UE consultano, su richiesta, l'autorità competente dello Stato membro interessato al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

6. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti, la controversia è esaminata dalla pertinente istituzione dell'UE per giungere ad una composizione.

7. Qualora non sia possibile comporre tale controversia, la pertinente istituzione dell'UE adotta le modalità particolareggiate per la sua composizione. Il Consiglio adotta tali modalità all'unanimità.

PARTE III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE AI QUARTIERI GENERALI E ALLE FORZE NONCHÉ AI MILITARI E AL PERSONALE CIVILE CHE LAVORANO CON ESSI

Articolo 9

Nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, i quartieri generali e le forze di cui all'articolo 1 e il relativo personale e equipaggiamento sono autorizzati a transitare e insediarsi temporaneamente nel territorio di uno Stato membro previo accordo delle autorità competenti di quest'ultimo.

Articolo 10

I militari e il personale civile ricevono cure mediche e dentistiche di pronto soccorso, compresa l'ospedalizzazione, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato ospitante.

Articolo 11

Con riserva dell'applicazione degli accordi e delle intese vigenti o che possono essere conclusi tra i rappresentanti autorizzati degli Stati ospitanti e degli Stati d'origine dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le autorità dello Stato ospitante sono le uniche responsabili dell'adozione delle misure opportune affinché siano messi a disposizione delle unità, delle formazioni e degli altri soggetti gli immobili e i terreni, nonché relativi servizi e strutture di cui possono avere bisogno. Tali accordi e intese sono per quanto possibile conformi ai regolamenti relativi all'alloggio e all'accantonamento di unità, formazioni o altri soggetti analoghi dello Stato ospitante.

In mancanza di un accordo specifico che preveda altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'uso di immobili, terreni, servizi o strutture sono disciplinati dalle leggi dello Stato ospitante.

Articolo 12

1. Le unità, formazioni o soggetti normalmente costituiti da militari o dal personale civile hanno il diritto di esercitare funzioni di polizia, in virtù di un accordo con lo Stato ospi-

tante, in tutti i campi, stabilimenti, quartieri generali o altre installazioni occupati esclusivamente da essi. La polizia di tali unità, formazioni o soggetti può prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza in dette installazioni.

2. Al di fuori di tali installazioni la polizia di cui al paragrafo 1 può essere impiegata solo previo accordo con le autorità dello Stato ospitante e in collegamento con esse, e qualora tale impiego sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della disciplina tra i membri di dette unità, formazioni o soggetti.

Articolo 13

1. I militari possono detenere e portare le armi di servizio, purché ne siano autorizzati in base agli ordini loro impartiti e previo accordo con le autorità dello Stato ospitante.

2. Il personale civile può detenere e portare armi di servizio, purché ne sia autorizzato in base alla legislazione in vigore nello Stato di origine e previo accordo delle autorità dello Stato ospitante.

Articolo 14

I quartieri generali e le forze beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di poste e telecomunicazioni, trasporti e riduzioni tariffarie accordate alle forze dello Stato ospitante, conformemente alle norme e ai regolamenti di quest'ultimo.

Articolo 15

1. Gli archivi ed altri documenti ufficiali dei quartieri generali custoditi nelle installazioni assegnate a detti quartieri generali o in possesso di un loro membro debitamente autorizzato sono inviolabili, eccettuati i casi in cui i quartieri generali abbiano rinunciato a tale immunità. Su richiesta dello Stato ospitante e in presenza di un suo rappresentante, il quartier generale verifica la natura dei documenti allo scopo di confermare che sono coperti dall'immunità di cui al presente articolo.

2. Qualora un'autorità competente o un organo giudiziario dello Stato ospitante ritenga che si è verificato un abuso dell'inviolabilità riconosciuta dal presente articolo, il Consiglio consulta, su richiesta, le autorità competenti dello Stato ospitante al fine di accertare se tale abuso si è verificato.

3. Se le consultazioni non producono un risultato soddisfacente per le due parti interessate, la controversia è esaminata dal Consiglio per giungere ad una composizione. Qualora non sia possibile comporre la controversia, il Consiglio adotta all'unanimità le modalità particolareggiate per la sua composizione.

Articolo 16

Al fine di evitare la doppia imposizione, per l'applicazione delle convenzioni sulla doppia imposizione concluse tra Stati membri e fatto salvo il diritto dello Stato ospitante di tassare i militari o il personale civile che siano cittadini di detto Stato o che vi risiedano abitualmente:

- 1) quando nello Stato ospitante l'applicazione di una qualsiasi forma di imposizione dipende dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un militare o un membro del personale civile è presente nel territorio di detto Stato unicamente in ragione della sua qualità di militare o di membro del personale civile, non sono considerati, ai fini dell'applicazione di tale imposizione, periodi di residenza né periodi che comportano un cambiamento di residenza o di domicilio;
- 2) i militari e il personale civile sono esenti nello Stato ospitante da ogni imposta sulle retribuzioni e gli emolumenti loro corrisposti in tale qualità dallo Stato di origine e su qualsiasi proprietà mobile materiale nello Stato ospitante connessa soltanto alla loro presenza temporanea in tale Stato;
- 3) il presente articolo non osta in alcun modo all'imposizione a carico dei militari o dei membri del personale civile in relazione ad un'attività lucrativa, diversa dal loro impiego nella suddetta qualità, svolta eventualmente nello Stato ospitante né, salvo per quanto riguarda le retribuzioni, gli emolumenti e le proprietà mobili materiali di cui al punto 2, all'imposizione cui il militare o il membro del personale civile in questione è assoggettato in virtù della legge dello Stato ospitante, anche se è considerato residente o domiciliato al di fuori del territorio di tale Stato;
- 4) il presente articolo non si applica ai dazi. Per «dazi» si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi o tasse sulle importazioni o esportazioni, a seconda dei casi, ad eccezione degli oneri e delle tasse equivalenti a compensi per servizi prestati.

Articolo 17

1. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze.
2. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per quanto riguarda i reati commessi nel territorio dello Stato ospitante punibili in base alla legge di detto Stato.
3. Le autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari nonché sul perso-

nale civile, laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per i reati punibili in base alla legge dello Stato d'origine, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato ospitante.

4. Le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui militari e sul personale civile, e sulle persone a loro carico, per i reati punibili in base alla legge dello Stato ospitante, inclusi quelli contro la sicurezza di tale Stato, ma non in base alla legge dello Stato d'origine

5. Ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 6 sono considerati reati contro la sicurezza di uno Stato:

- a) il tradimento,
- b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti ufficiali di detto Stato o a segreti relativi alla difesa nazionale dello stesso.

6. Nei casi di concorso di giurisdizione, si applicano le seguenti norme:

- a) le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sui militari nonché sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente per una o tutte le forze armate dello Stato d'origine, a motivo del suo impiego con dette forze, per quanto si riferisce:
 - i) ai reati rivolti unicamente contro la proprietà o la sicurezza di detto Stato o ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di un militare o di un membro del personale civile di detto Stato o di persona a carico;
 - ii) ai reati derivanti da qualsiasi atto o omissione compiuti in servizio;

b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, lo notifica appena possibile alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione esaminano favorevolmente le richieste di rinuncia a tale diritto, presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia.

7. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.

Articolo 18

1. Ogni Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di un altro Stato membro per i danni causati ai beni di sua proprietà utilizzati nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, se il danno:

- a) è causato da un militare o da un membro del personale civile dell'altro Stato membro, nell'esercizio delle sue funzioni nell'ambito dei compiti citati;
- b) è causato da un veicolo, natante o aereo dell'altro Stato membro utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, il natante o l'aereo che ha causato il danno sia stato utilizzato in relazione ai compiti citati o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le richieste di indennizzo per il salvataggio in mare formulate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro sono oggetto di rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di uno Stato membro e siano utilizzati dalle sue forze in relazione ai compiti citati.

- 2. a) Per i danni causati o derivanti, nel modo previsto al paragrafo 1, ad altri beni di proprietà di uno Stato membro situati nel suo territorio, la responsabilità di un qualsiasi altro Stato membro e l'importo del danno sono stabiliti mediante trattative tra gli Stati membri in questione, sempre che gli Stati membri interessati non convengano altrimenti.
- b) Tuttavia, ogni Stato membro rinuncia a chiedere un indennizzo se l'importo del danno è inferiore a una somma da determinarsi mediante decisione unanime del Consiglio.

Qualsiasi altro Stato membro i cui beni siano stati danneggiati nello stesso evento rinuncia anch'esso alla propria richiesta di indennizzo sino a concorrenza dell'importo di cui sopra.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'espressione «di proprietà di uno Stato membro» nel caso di natanti comprende ogni natante noleggiato a scafo nudo a tale Stato membro o da esso requisito con un contratto di locazione a scafo nudo o sequestrato, salvo nei limiti in cui il rischio di perdita e la responsabilità sono sopportati da un ente diverso dallo Stato membro in questione).

4. Ciascuno Stato membro rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato membro nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali.

5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle cui sono applicabili i paragrafi 6 e 7) originate da atti o da omissioni compiuti da un militare o da un membro del personale civile nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali o derivanti da qualsiasi altro

atto, omissione o fatto per cui una forza sia responsabile legalmente e che provochino nel territorio dello Stato ospitante danni a terzi che non siano uno degli Stati membri, sono regolate dallo Stato ospitante secondo le seguenti disposizioni:

- a) le richieste di indennizzo sono depositate e istruite e risolte o decise conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato ospitante applicabili alle richieste di un indennizzo che traggono origine dalle attività delle proprie forze armate;
- b) lo Stato ospitante può decidere su qualsiasi richiesta del genere; esso procede al pagamento degli importi concordati o fissati mediante decisione nella sua valuta;
- c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito a una decisione della giurisdizione competente dello Stato ospitante, ovvero la decisione definitiva della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente gli Stati membri in questione;
- d) ogni indennizzo pagato dallo Stato ospitante è portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati che ricevono contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformità della lettera e), punti i), ii) e iii). In mancanza di risposta entro due mesi la proposta di ripartizione è considerata accettata;
- e) l'onere degli indennizzi versati in conformità delle lettere a), b), c) e d) e del paragrafo 2 è ripartito tra gli Stati membri come segue:
 - i) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'importo dell'indennizzo è ripartito in ragione del 25 % a carico dello Stato ospitante e del 75 % a carico dello Stato d'origine;
 - ii) quando la responsabilità incombe a più Stati, l'importo dell'indennizzo è ripartito tra gli Stati in parti uguali; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati responsabili, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati di origine;
 - iii) se il danno è causato dai servizi degli Stati membri senza che sia possibile attribuirlo in modo preciso a uno o più di detti servizi, l'importo dell'indennizzo è ripartito in parti uguali tra gli Stati membri interessati; tuttavia, se lo Stato ospitante non è uno degli Stati i cui servizi hanno causato il danno, il suo contributo è la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine interessati;
 - iv) ogni semestre è inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato ospitante nel corso del semestre precedente per i fatti per i quali la ripartizione in percentuale è stata accettata. Detto rimborso è effettuato entro il più breve termine possibile nella valuta dello Stato ospitante;

f) nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b) e e) comportasse per uno Stato membro un onere troppo gravoso, esso può chiedere agli altri Stati membri interessati di procedere ad un regolamento della questione mediante trattative su una base di natura diversa;

g) un militare o un membro del personale civile non è sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato ospitante se si tratta di controversia nata da un atto compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali;

h) fatta salva l'applicabilità della lettera e) alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di navigazione, dell'impiego di un natante, del carico e scarico o del trasporto di un carico, tranne per i casi di morte o danni alle persone a cui non sia applicabile il paragrafo 4.

6. Le richieste di indennizzo contro militari o personale civile, fondate su atti dannosi o omissioni nello Stato ospitante che non sono stati compiuti nell'esecuzione di funzioni ufficiali, sono trattate nel modo seguente:

a) le autorità dello Stato ospitante esaminano la richiesta di indennizzo e fissano l'importo dell'indennizzo dovuto al richiedente in modo giusto ed equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, compreso il comportamento della persona danneggiata, e redigono una relazione in merito;

b) la relazione è trasmessa alle autorità dello Stato di origine che decidono senza indugio se dar corso ad un indennizzo ex gratia e, in caso affermativo, ne fissano l'importo;

c) se viene offerto un indennizzo ex gratia ed esso è accettato dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorità dello Stato d'origine effettuano esse stesse il pagamento e informano le autorità dello Stato ospitante della loro decisione e della somma pagata;

d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato ospitante ad avviare un'azione legale contro un militare o un membro del personale civile, finché e a condizione che non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della richiesta di indennizzo.

7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo dei servizi di uno Stato d'origine sono trattate conformemente al paragrafo 6, tranne il caso in cui l'unità, la formazione o il soggetto in causa ne sia legalmente responsabile.

8. Qualora sorga una controversia relativa alla circostanza se l'atto dannoso o l'omissione da parte di un militare o di un membro del personale civile sia stato compiuto nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali oppure se l'uso di un veicolo appartenente ai servizi di uno Stato d'origine non sia stato autoriz-

zato, la questione è risolta mediante trattative tra gli Stati membri interessati.

9. Salvo quanto previsto al paragrafo 5, lettera g), lo Stato d'origine non può invocare l'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante a favore dei militari e del personale civile per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato ospitante.

10. Le autorità dello Stato di origine e dello Stato ospitante collaborano nell'assunzione dei mezzi di prova necessari per un esame equo e per una decisione in merito alle richieste di indennizzo che interessano gli Stati membri.

11. Le controversie connesse con la liquidazione delle richieste di indennizzo che non possano essere risolte mediante trattative tra gli Stati membri interessati sono deferite a un arbitro scelto, mediante accordo tra i medesimi Stati membri, fra i cittadini dello Stato ospitante che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giurisdizionale. Se gli Stati membri interessati non sono in grado di giungere ad un accordo sull'arbitro nell'arco di due mesi, ciascuno di essi può chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di scegliere una persona con le suddette qualifiche.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

1. Il presente accordo è sottoposto all'approvazione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'approvazione del presente accordo.

3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure costituzionali di cui al paragrafo 2 da parte dell'ultimo Stato membro.

4. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Il depositario pubblica l'accordo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché le informazioni sulla sua entrata in vigore dopo che sono state espletate le procedure costituzionali di cui al paragrafo 2.

5. a) Il presente accordo si applica soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.

b) Qualsiasi Stato membro può notificare al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea che il presente accordo si applica anche ad altri territori delle cui relazioni internazionali è responsabile.

6. a) Le disposizioni delle parti I e III del presente accordo si applicano soltanto ai quartieri generali, alle forze e al relativo personale che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nella misura in cui lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale non è disciplinato da un altro accordo.
- b) Qualora lo statuto di detti quartieri generali, forze e relativo personale sia disciplinato da un altro accordo e questi quartieri generali, forze e relativo personale stiano agendo nell'ambito sopracitato, possono essere stabilite modalità specifiche tra l'UE e gli Stati o le organizzazioni interessate al fine di convenire quale accordo sia applicabile per l'operazione o l'esercitazione in questione.
- c) Qualora non sia stato possibile stabilire siffatte modalità specifiche l'altro accordo resta d'applicazione per l'operazione o l'esercitazione in questione.
7. Qualora Stati terzi partecipino ad attività cui si applica il presente accordo, gli accordi o le modalità che disciplinano tale partecipazione possono includere una disposizione in base alla quale il presente accordo è altresì applicabile a detti Stati terzi nel contesto di tali attività.
8. Le disposizioni del presente accordo possono essere modificate con l'accordo unanime scritto dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de noviembre de dos mil tres.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende november to tusind og tre.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten November zweitausendunddrei.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Brussels on the seventeenth day of November in the year two thousand and three.

Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille trois.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette novembre duemilatre.

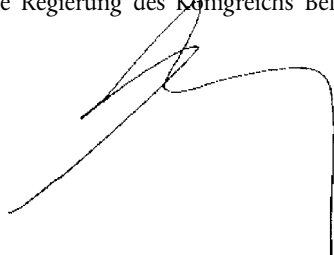
Gedaan te Brussel, de zeventiende november tweeduizenddrie.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Novembro de dois mil e três.

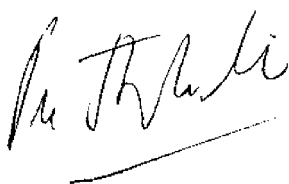
Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde november tjugohundratre.

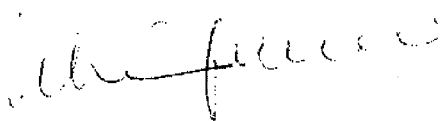
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien



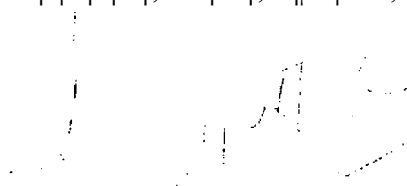
For regeringen for Kongeriget Danmark



Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



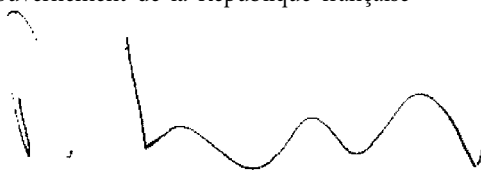
Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



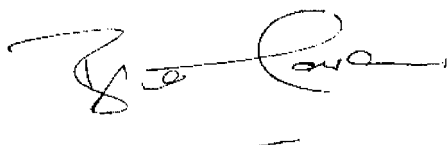
Por el Gobierno del Reino de España



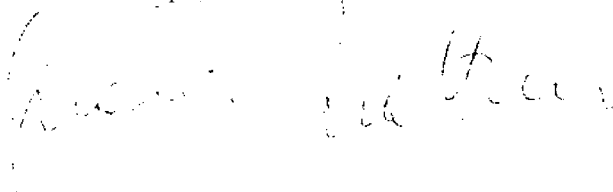
Pour le gouvernement de la République française



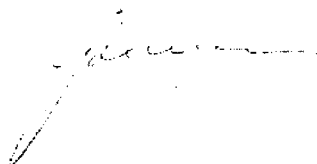
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland



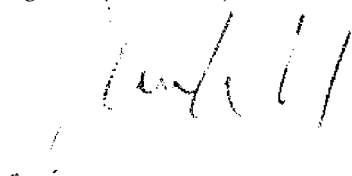
Per il Governo della Repubblica italiana



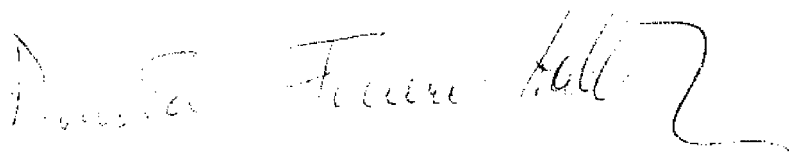
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg



Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



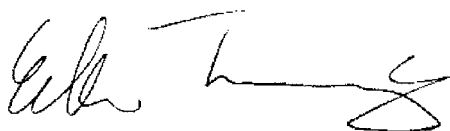
Für die Regierung der Republik Österreich

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "Michaela Freund".

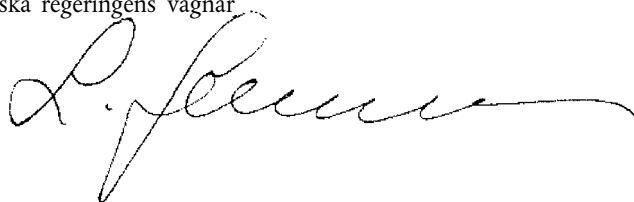
Pelo Governo da República Portuguesa

Handwritten signature in cursive script, appearing to be a stylized "R" followed by "m".

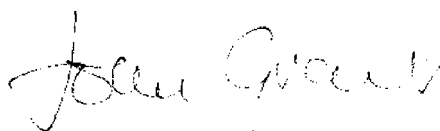
Suomen hallituksen puolesta
På finska regeringens vägnar

Handwritten signature in cursive script, appearing to be "E. Lyytikäinen".

På svenska regeringens vägnar

Handwritten signature in cursive script, appearing to be "L. Löfdahl".

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Handwritten signature in cursive script, appearing to be "John G. G. G.". Below the signature is a horizontal line.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

Dopo la firma del presente accordo gli Stati membri si adopereranno per soddisfare il più presto possibile i requisiti delle loro procedure costituzionali al fine di permettere una tempestiva entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONE DELLA DANIMARCA

Alla firma del presente accordo la Danimarca ha ricordato il protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'approvazione dell'accordo da parte della Danimarca avverrà nel rispetto di tale protocollo e qualsiasi riserva o dichiarazione che essa potrà fare a questo riguardo si limiterà al campo di applicazione della parte II di detto protocollo e non precluderà in alcun modo l'entrata in vigore dell'accordo né la sua piena attuazione da parte degli altri Stati membri.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

Nessuna disposizione del presente accordo, in particolare gli articoli 2, 9, 11, 12, 13 e 17, autorizza o richiede norme legislative o qualsiasi altra azione da parte dell'Irlanda, vietate dalla Costituzione irlandese e, in specie, dal suo articolo 15.6.2.

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA SULL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO

L'accettazione da parte dell'Austria della giurisdizione delle autorità militari dello Stato d'origine conformemente all'articolo 17 dell'«Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato maggiore dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE)» non riguarda l'esercizio della giurisdizione da parte dei giudici di uno Stato d'origine in territorio austriaco.

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA

Il governo della Svezia dichiara che l'articolo 17 del presente accordo non comporta il diritto dello Stato d'origine di esercitare la giurisdizione nel territorio della Svezia. In particolare la disposizione in questione non conferisce allo Stato d'origine il diritto di istituire organi giurisdizionali o di eseguire sentenze nel territorio della Svezia.

Ciò non incide in alcun modo sull'attribuzione della giurisdizione tra lo Stato d'origine e lo Stato ospitante ai sensi dell'articolo 17, né pregiudica il diritto dello Stato d'origine di esercitare tale giurisdizione nel suo territorio dopo il ritorno in questo Stato delle persone di cui all'articolo 17.

Inoltre ciò non osta a che le autorità militari dello Stato d'origine adottino nel territorio della Svezia le misure opportune immediatamente necessarie per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno della forza.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

recante nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

(2003/C 321/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, segnatamente l'articolo 3,

visti gli elenchi di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando opportuno nominare i membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per un periodo di tre anni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006:

I. RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Signor Christian DENEVE	Signor Marc HESELMANS Signor Jean-Marie LAMOTTE
Danimarca	Signor Jens JENSEN	Signor Søren STRANGE Signor Jesper OLSEN
Germania	Signor Ulrich BECKER	Signora Anette RÜCKERT Signor Ulrich KULLMANN
Grecia	Signor Antonios CHRISTODOULOU	Signora Stamatia PISIMISI Signor Dimitrios KOLERIS
Spagna	Signor Leodegario FERNANDEZ SÁNCHEZ	Signor Francisco Javier PINILLA GARCIA Signora Marta JIMÉNEZ AGUEDA
Francia	Signor Marc BOISNEL	Signor Robert PICCOLI Signor Dominique DUFUMIER
Irlanda	Signor Michael HENRY	Signor Pat DONNELLAN Signor Daniel KELLY
Italia		
Lussemburgo	Signor Paul WEBER	Signor Robert HUBERTY Signor Carlo STEFFES
Paesi Bassi	Signor R. FERINGA	Signor H. V. V. SCHRAMA Signor C. L. M. THIJSSEN
Austria	Signora Eva-Elisabeth SZYMANSKI	Signor Robert MURR Signora Dr. Gertrud BREINDL
Portogallo	Signor Eduardo Rafael LEANDRO	Signora Maria João MANZANO Signor João VEIGA E MOURA
Finlandia	Signor Mikko HURMALAINEN	Signora Anna-Liisa SUNDQUIST Signor Matti LAMBERG

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Svezia	Signor Bertil REMAEUS	Signor Bo BARREFELT Signora Maria SCHÖNEFELD
Regno Unito	Signora Susan MAWER	Signor Peter BROWN Signor René Mc TAGGART

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Signor François PHILIPS	Signor Herman FONCK Signor Stéphane LEPOUTRE
Danimarca	Signora Lone JACOBSEN	Signor Jan KAHR Signor Henrik F. AHLERS
Germania	Signora Marina SCHRÖDER	Signor Maximilian ANGERMAIER Signor Herbert KELLER
Grecia	Signor Yannis ADAMAKIS	Signor Yannis KONSTANTINIDIS Signor Michail RAMBIDIS
Spagna	Signor Angel CÁRCOBA ALONSO	Signor Tomás LÓPEZ ARIAS Signor Javier TORRES FERNÁNDEZ
Francia	Signor Gilles SEITZ	Signor Pierre-Jean COULON Signor Dominique OLIVIER
Irlanda	Signor Sylvester CRONIN	Signora Louise O'DONNELL Signor Fergus WHELAN
Italia		
Lussemburgo	Signor Marcel GOEREND	Signor Antoine GIARDIN Signor Alain KINN
Paesi Bassi	Signor W. VAN VEELEN	Signor A. W. WOLTMEIJER
Austria	Signor Alexander HEIDER	Signora Ingrid REIFINGER Signora Renate CZESKLEBA
Portogallo	Signor Armando COSTA FARIAS	Signor Luís NASCIMENTO LOPES Signor Joaquim Filipe COELHAS DIONÍSIO
Finlandia	Signora Raili PERIMÄKI-DIETRICH	Signora Riitta TYÖLÄJÄRVI Signora Jaana MEKLIN
Svezia	Signor Sven BERGSTRÖM	Signora Kerstin HILDINGSSON Signor Börje SJÖHOLM
Regno Unito	Signor Tom MELLISH	Signor Owen TUDOR Signora Liz SNAPE

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Signor Ir. Kris DE MEESTER	Signor Jos BORMANS Signor André PELEGRIN
Danimarca	Signor Thomas PHILBERT NIELSEN	Signor Torben JEPSEN Signor Anders Just PEDERSEN
Germania	Signor Stefan SCHNEIDER	Signor Thomas HOLTSMANN Signor Herbert BENDER

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Grecia	Signor Pavlos KIRIAKONGONAS	Signora Natassa AVLONITOU ...
Spagna	Signor Pera TEIXIDO CAMPÁS	Signora Pilar IGLESIAS VALCARCE Signor José A. CARRASCO MORENO
Francia	Signora Véronique CAZALS	Signor Franck GAMBELLI Signor Patrick LEVY
Irlanda	Signor Kevin ENRIGHT	Signor Tony BRISCOE ...
Italia		
Lussemburgo	Signor Gilbert HOFFMANN	Signor Pierre BLAISE Signor Guy WALERS
Paesi Bassi	Signor J. J. H. KONING	Signora C. S. FRENKEL Signora A. ARENSEN
Austria	Signor Heinrich BRAUNER	Signor Franz DUNGL Signora Christa SCHWENG
Portogallo	Signor José COSTA TAVARES	Signor José Luís BARROSO Signor Marcelino PENA COSTA
Finlandia	Signor Tapio KUIKKO	Signor Antti MÄHÖNEN Signor Rauno TOIVONEN
Svezia	Signor Eric JANNERFELDT	Signora Bodil MELLBLOM Signora Christin N. GRANBERG
Regno Unito	Signor Bruce M. WARMAN	Signor Roger ALESBURY Signora Janet Lynne ASHERSON

Articolo 2

Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata per informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 2003****sul regime dei dazi di mare**

(2003/C 321/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANDO:

- i particolari svantaggi delle regioni ultraperiferiche riconosciuti dal trattato,
- l'importanza di misure specifiche per sostenere il loro sviluppo socioeconomico,
- la richiesta fatta dal Consiglio europeo di Siviglia al Consiglio e alla Commissione di portare a termine alcuni lavori prioritari riguardanti in particolare il problema dei dazi di mare nei DOM.

RITIENE UTILE che la continuità del regime dei dazi di mare sia assicurata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2004, nella prospettiva della futura decisione su detto regime.

INTENDE ESAMINARE quanto prima la proposta della Commissione per quanto riguarda il futuro di tale regime, tenendo conto segnatamente dei principi di necessità e di proporzionalità.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

30 dicembre 2003

(2003/C 321/05)

1 euro =

Tasso di cambio			Tasso di cambio		
Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2496	LVL	lats lettoni	0,6685
JPY	yen giapponesi	133,72	MTL	lire maltesi	0,4312
DKK	corone danesi	7,4446	PLN	zloty polacchi	4,6882
GBP	sterline inglesi	0,7036	ROL	leu rumeni	41 072
SEK	corone svedesi	9,077	SIT	tolar sloveni	236,85
CHF	franchi svizzeri	1,5594	SKK	corone slovacche	41,145
ISK	corone islandesi	89,63	TRL	lire turche	1 752 635
NOK	corone norvegesi	8,421	AUD	dollari australiani	1,6742
BGN	lev bulgari	1,9559	CAD	dollari canadesi	1,638
CYP	sterline cipriote	0,5862	HKD	dollari di Hong Kong	9,701
CZK	corone ceche	32,56	NZD	dollari neozelandesi	1,9139
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,1278
HUF	fiorini ungheresi	261,69	KRW	won sudcoreani	1 496,13
LTL	litas lituani	3,4523	ZAR	rand sudafricani	8,2333

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Note esplicative concernenti l'allegato III — Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa — dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2003/C 321/06)

Articolo 1, lettera f) — Prezzo franco fabbrica

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

- il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione; e
- tutti i costi (del materiale ed altri) effettivamente sostenuti dal fabbricante. Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per garantire la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di produzione.

Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grande quantità o per pagamento anticipato).

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) — Prodotti interamente ottenuti — Caccia

Il concetto di «caccia» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) si applica anche alla pesca praticata nelle acque interne (ossia nei fiumi e nei laghi) della Comunità o del Cile.

Articolo 9 — Regola d'origine applicabile agli assortimenti

La regola d'origine definita per gli assortimenti si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale di questo assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, qualunque sia la voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della succitata regola.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della succitata regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.

Articolo 14 — Restituzione in caso di errore

Qualora la prova dell'origine sia stata rilasciata o compilata erroneamente, è concessa una restituzione dei dazi o un'esen-

zione dai dazi soltanto ove siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- a) la prova di origine rilasciata o compilata erroneamente deve essere rinviata alle autorità del paese di esportazione oppure, in mancanza di detto documento, le autorità del paese d'importazione devono presentare una dichiarazione scritta indicante che non è stata concessa o non sarà concessa la preferenza;
- b) i materiali usati per la fabbricazione del prodotto avrebbero potuto beneficiare di una restituzione o di un'esenzione dai dazi in virtù delle disposizioni in vigore se non fosse stata presentata una prova di origine per chiedere la preferenza; e
- c) non sia superato il termine concesso per il rimborso e siano soddisfatte le condizioni che disciplinano tale rimborso, fissato dalla legislazione nazionale del paese considerato.

Articolo 16 — Documenti giustificativi per merci usate

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione, da un lato, e quella dell'esportazione, dall'altro, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili sempre che:

- a) la data di produzione e di importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti, in conformità della regolamentazione in vigore nel paese di esportazione, a conservare i loro documenti contabili;
- b) le merci possano essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, parere di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizioni di queste ultime, ecc.; e
- c) nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfino i requisiti delle regole in materia di origine.

Articolo 16 e 23 — Presentazione della prova di origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione di importazione

Qualora la dichiarazione di importazione sia trasmessa elettronicamente all'autorità doganale del paese di importazione, spetta a detta autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova dell'origine debbano essere effettivamente presentati.

Articolo 16 — Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1

Casi di spedizioni importanti o di descrizione generica delle merci

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione EUR.1 per l'indicazione della designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quali si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento, sempreché:

- a) indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1;
- b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale, possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione in dogana o alle autorità governative competenti del paese di esportazione; e
- c) l'autorità doganale o le autorità governative competenti abbiano apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le colleghi al certificato.

Articolo 16 — Merci esportate da uno spedizioniere doganale

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese di esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

Articolo 16 — Documenti di accompagnamento di un certificato di circolazione EUR.1

Una fattura concernente merci esportate nell'ambito di un regime preferenziale dal territorio di una delle Parti, accompagnante un certificato di circolazione EUR.1, può essere emessa in un paese terzo.

Articolo 16 — Termini e abbreviazioni utilizzati per paesi, gruppi di paesi o territori in un certificato di circolazione EUR.1

I prodotti originari della Comunità possono essere indicati nella casella 4 del certificato ⁽¹⁾ come originari:

- della Comunità, oppure
- di uno Stato membro e della Comunità.

Possono inoltre essere utilizzati altri termini che facciano inequivocabilmente riferimento alla Comunità, quali Comunità europea, Unione europea o un'abbreviazione come ad esempio CE, UE, ecc. (comprese le relative traduzioni nelle lingue in cui è redatto l'accordo).

⁽¹⁾ È possibile utilizzare termini e abbreviazioni identici nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1.

Pertanto il Cile può essere indicato come paese d'origine anche utilizzando le sue abbreviazioni ufficiali, CL (Iso-Alpha-2) e CHL (Iso-Alpha-3) ⁽¹⁾.

Articolo 17 — Motivi tecnici

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore, può essere respinto per «motivi tecnici». In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni o di colore dal modello regolamentare; privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);
- una casella del certificato di circolazione EUR.1, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1), tranne la casella 8;
- la classificazione tariffaria della merce almeno a livello di codice a quattro cifre ⁽²⁾ non figuri nella casella 8;
- manchino timbro e firma (casella 11 EUR.1);
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata;
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato;
- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale del certificato di circolazione EUR.1;
- la menzione nella casella 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (ad esempio Israele o Cuba).

Comportamento da tenere

Dopo aver apposto la menzione «DOCUMENTO RESPINTO», indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

Articolo 20 — Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura

Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nella dichiarazione stessa. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.

⁽²⁾ Pertanto la prova di origine può contenere una classificazione tariffaria della merce più specifica.

- b) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, essi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su fotocopie di fatture.
- c) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.
- d) La dichiarazione su fattura può essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio possa essere considerato come facente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare.
- e) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.

Articolo 20 — Base di valore relativa alla presentazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore

Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1, tenuto conto del limite di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.

In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera base per la determinazione del limite di valore il valore in dogana stabilito dall'autorità del paese di importazione.

Articolo 21 — Esportatore autorizzato

Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dall'allegato III. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi dell'allegato III.

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la domanda, le autorità doganali o le autorità governative competenti devono tener conto segnatamente del fatto che:

- l'esportatore effettua regolarmente esportazioni. Le autorità doganali o le autorità governative competenti devono tener conto della frequenza delle esportazioni piuttosto che del loro numero o di un importo determinato;
- l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l'origine. Nel

caso di produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici dettaglianti, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali abituali dell'operatore;

- l'esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano.

Al momento del rilascio di un'autorizzazione gli esportatori debbono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;
- assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erraneo di detta autorizzazione;
- accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine;
- impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione;
- impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali o alle autorità governative competenti gli elementi di prova e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità.

Le autorità doganali o le autorità governative competenti devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

Le autorità doganali o le autorità governative competenti trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il sistema di numerazione nazionale selezionato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione invierà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi.

Articolo 24 — Importazione con spedizioni scaglionate

L'importatore che vuole beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

Qualora ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari e tali spedizioni siano accompagnate da prove di origine, dette prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese di importazione per le spedizioni scaglionate in questione, anziché una sola prova di origine per il prodotto completo.

Articolo 31 — Rifiuto del regime preferenziale senza verifica

Si tratta di casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda le seguenti situazioni:

- la casella «designazione delle merci» (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;
- la prova dell'origine è rilasciata da un paese non aderente all'accordo, anche se tale prova riguarda merci originarie della Comunità o del Cile (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte di Israele per merci originarie del Cile);
- il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio le caselle «designazione delle merci», «numero e natura dei colli», «paese di destinazione», «paese di origine»);
- il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine;
- è presentata a posteriori la prova dell'origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento;

— la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale.

Comportamento da tenere

La prova dell'origine con la menzione «INAPPLICABILE» deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione. Fatte salve le azioni legali avviate conformemente alla legislazione nazionale, le autorità doganali del paese di importazione informano senza indugio, se del caso, le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese di esportazione del rifiuto.

Articolo 31 — Termine per l'esecuzione del controllo delle prove dell'origine

Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 31, pervenuta ad oltre tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura.

Appendice I — Nota introduttiva n. 6.1

La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza, la regola si applica alla stoffa da tasca per pantaloni. La regola si applica ai tessuti a pezze, nonché alle tasche finite, originari dei paesi terzi.

Articoli 17 e 31

DA	AFVIST DOKUMENT	UANVENDELIGT
DE	DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN	NICHT ANWENDBAR
EL	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
EN	DOCUMENT NOT ACCEPTED	INAPPLICABLE
ES	DOCUMENTO RECHAZADO	INAPLICABLE
FI	ASIAKIRJA HYLÄTTY	EI VOIDA KÄYTTÄÄ
FR	DOCUMENT REFUSÉ	INAPPLICABLE
IT	DOCUMENTO RESPINTO	INAPPLICABILE
NL	DOCUMENT GEWEIGERD	NIET VAN TOEPASSING
PT	DOCUMENTO RECUSADO	NÃO APLICÁVEL
SV	EJ GODTAGET DOKUMENT	OANVÄNDBART

Comunicazione della Commissione relativa all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, per quanto riguarda gli enti legittimati di cui al paragrafo 2 di detta direttiva

(2003/C 321/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Da parte delle autorità dello Stato membro interessato sono stati riconosciuti legittimati in virtù dell'articolo 2 della direttiva 98/27/CE i seguenti enti:

BELGIO

Association belge des consommateurs Test-Achats — Belgische verbruikersunie Test-Aankoop

Rue de Hollande 13
B-1060 Bruxelles
Téléphone (32-2) 542 35 55
Télécopieur (32-2) 542 32 50
Courrier électronique: membres@test-achats.be
www.test-achats.be

Hollandstraat 13
B-1060 Brussel
Telefoon (32-2) 542 32 32
Fax (32-2) 542 32 50
E-mail: leden@test-aankoop.be
www.test-aankoop.be

DANIMARCA

1. Forbrugerombudsmanden

(Ombudsman dei consumatori)
Amagerfælledvej 56
DK-2300 København S
Tel. (45) 32 66 90 00
Fax (45) 32 66 91 00
E-mail: fs@fs.dk
Sito web: www.fs.dk
(inglese: www.consumer.dk/index-uk.htm)

Obiettivi dell'Ombudsman dei consumatori

In base alla legge sulla commercializzazione, l'Ombudsman dei consumatori si accerta dell'applicazione della legge, in particolare nell'ottica della tutela dei consumatori.

L'Ombudsman dei consumatori è autorizzato a procedere a provvedimenti inibitori in base alle seguenti direttive:

- Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative e amministrative in materia di pubblicità ingannevole.
- Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
- Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, da ultimo modificata dalla direttiva 98/7/CE.

— Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE.

— Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente le vacanze, i viaggi e i circuiti «tutto compreso».

— Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

— Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

— Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

— Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

— Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

2. Lægemiddelstyrelsen

(Agenzia danese dei medicinali)
Frederikssundsvej 378
DK-2730 Brønshøj
Tel. (45) 44 88 91 11
Fax (45) 44 91 73 73
E-mail: dkma@dkma.dk
Sito web: www.dkma.dk

Obiettivi dell'Agenzia danese dei medicinali

Compito dell'Agenzia danese dei medicinali è di approvare la commercializzazione di medicinali efficaci e sicuri, contribuire affinché la spesa dell'assicurazione malattia per i medicinali sia proporzionata al valore terapeutico e sorvegliare il settore dei medicinali e delle attrezzature mediche.

L'Agenzia danese dei medicinali è autorizzata a procedere a provvedimenti inibitori in caso di mancata ottemperanza alla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano.

GERMANIA

1.	Aktion Bildungsinformation e.V. (ABI)	Alte Poststraße 5 D-70173 Stuttgart	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
2.	Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.	Markgrafenstraße 66 D-10969 Berlin	Verein auf sich die drei ehemaligen Organisationen Stiftung Verbraucherinstitut, Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V. und Verbraucherschutzverein e.V. (VSV) Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
3.	Berliner Mieterverein e.V.	Wilhelmstraße 74 D-10117 Berlin	Tutela degli interessi degli inquilini a Berlino mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
4.	Bund der Energieverbraucher e.V.	Grabenstraße 7 D-53619 Rheinbreitbach	Tutela degli interessi dei consumatori di energia mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori di energia
5.	Bund der Versicherten e.V.	Rönkrei 28 D-22399 Hamburg	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
6.	Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV)	Markgrafenstraße 66 D-10969 Berlin	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
7.	Bundesverband privater Kapitalanleger e.V.	Am Goldgraben 6 D-37073 Göttingen	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
8.	Datenschutzbund Hamburg e.V.	Am Diebsteich 1 D-22761 Hamburg	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza, in particolare nel campo della protezione dei dati personali; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
9.	Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.	Augustenstraße 79 D-80333 München	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza, in particolare nel campo delle energie rinnovabili e dell'impiego razionale dell'energia, con particolare riferimento all'energia solare; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori

10.	Deutscher Mieterbund — Kieler Mieterverein e.V.	Eggerstedtstraße 1 D-24103 Kiel	Tutela degli interessi dei consumatori di Kiel mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
11.	Deutscher Mieterbund — Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Dr.-Külz-Straße 18 D-19053 Schwerin	Tutela degli interessi dei consumatori del Mecklenburg-Vorpommern mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
12.	Deutscher Mieterbund — Landesverband der Mietervereine in Nordrhein-Westfalen e.V.	Luisenstraße 12 D-44137 Dortmund	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
13.	Deutscher Mieterbund — Landesverband Schleswig-Holstein e.V.	Eggerstedtstraße 1 D-24103 Kiel	Tutela degli interessi dei consumatori dello Schleswig-Holstein mediante informazione e consulenza in materia di diritto locativo; autorizzata alla presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
14.	Deutscher Mieterbund Mieterbund Rhein-Ruhr e.V.	Rathausstraße 18—20 D-47166 Duisburg	Tutela degli interessi degli inquilini di Duisburg mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
15.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Groß-Velbert und Umgebung e.V.	Friedrich-Ebert-Straße 62—64 D-42549 Velbert	Tutela degli interessi degli inquilini di Velbert e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
16.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Hamm und Umgebung e.V.	Südring 1 D-59065 Hamm	Tutela degli interessi degli inquilini di Hamm e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
17.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Iserlohn e.V.	Vinckestraße 4 D-58636 Iserlohn	Tutela degli interessi degli inquilini di Iserlohn mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
18.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Kassel und Umgebung e.V.	Königsplatz 59/ Eingang Poststraße 1 D-34117 Kassel	Tutela degli interessi degli inquilini di Kassel e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
19.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Schwerin und Umgebung e.V.	Dr.-Külz-Straße 18 D-19053 Schwerin	Tutela degli interessi degli inquilini di Kassel e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini

20.	Deutscher Mieterbund — Mieterverein Siegerland und Umgebung e.V.	Koblenzer Straße 5 D-57072 Siegen	Tutela degli interessi degli inquilini del Siegerland e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
21.	DMB — Mieterverein Stuttgart und Umgebung e.V.	Moserstraße 5 D-70182 Stuttgart	Tutela degli interessi degli inquilini di Stoccarda e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
22.	DMB — Mieterschutzverein Frankfurt am Main e.V.	Eckenheimer Landstraße 339 D-60320 Frankfurt am Main	Tutela degli interessi degli inquilini di Frankfurt am Main mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
23.	Deutscher Mieterbund — Mieterschutzverein Wiesbaden und Umgebung e.V.	Adelheidstraße 70 D-65185 Wiesbaden	Tutela degli interessi degli inquilini di Wiesbaden e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
24.	Deutsche Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e.V.	Zähringer Straße 373 D-79108 Freiburg	Tutela degli interessi dei proprietari privati di case, abitazioni e terreni all'estero e di altre persone interessate a beni immobili all'estero mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse delle persone precitate
25.	Mieter helfen Mietern, Münchner Mieterverein e.V.	Weißburger Straße 25 D-81667 München	Tutela degli interessi degli inquilini di Monaco di Baviera e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
26.	Mieter und Pächter e.V.	Prinzenstraße 7 D-44135 Dortmund	Tutela degli interessi degli inquilini e affittuari di Dortmund mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
27.	Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e.V.	Brückstraße 58 D-44787 Bochum	Tutela degli interessi degli inquilini di Bochum, Hattingen e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
28.	Mieterverein für Lüdenscheld und Umgegend e.V.	Lösenbacher Straße 3 D-58507 Lüdenscheld	Tutela degli interessi degli inquilini di Lüdenscheld e dintorni mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
29.	Mieterverein Gelsenkirchen e.V. im Deutschen Mieterbund	Gabelsberger Straße 9 D-45879 Gelsenkirchen	Tutela degli interessi di inquilini e affittuari mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini

30.	Mieterverein Köln e.V.	Mühlenbach 49 D-50676 Köln	Tutela degli interessi degli inquilini di Köln mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
31.	Mieterverein München e.V.	Sonnenstraße 10 D-80331 München	Tutela degli interessi degli inquilini di Monaco di Baviera mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse degli inquilini
32.	Schutzverband für Verbraucher und Dienstleistungsnehmer e.V. — Endverbraucher, Kapitalanleger, Versicherte	Spessarttring 37 D-63110 Rodgau	Tutela degli interessi di consumatori e utenti di servizi mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse di consumatori e utenti di servizi
33.	Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.	Paulinenstraße 47 D-70178 Stuttgart	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
34.	Verbraucherschutzverein e.V. (VSV)	Lützowstraße 33—36 D-10785 Berlin	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
35.	Verbraucherzentrale Berlin e.V.	Bayreuther Straße 40 D-10787 Berlin	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
36.	Verbraucher-Zentrale Brandenburg e.V.	Templiner Straße 21 D-14473 Potsdam	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
37.	Verbraucher-Zentrale des Landes Bremen e.V.	Altenweg 4 D-28195 Bremen	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
38.	Verbraucher-Zentrale Hamburg e.V.	Kirchenallee 22 D-20099 Hamburg	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
39.	Verbraucher-Zentrale Hessen e.V.	Große Friedberger Straße 13—17 D-60313 Frankfurt/Main	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
40.	Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Strandstraße 98 D-18055 Rostock	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori

41.	Verbraucher-Zentrale Niedersachsen e.V.	Herrenstraße 14 D-30159 Hannover	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
42.	Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen Landesarbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V.	Mintropstraße 27 D-40215 Düsseldorf	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
43.	Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.	Ludwigstraße 6 D-55116 Mainz	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
44.	Verbraucherzentrale des Saarlandes Landesarbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V.	Hohenzollernstraße 11 D-66117 Saarbrücken	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
45.	Verbraucher-Zentrale Sachsen e.V.	Bernhardstraße 7 D-04315 Leipzig	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
46.	Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.	Steinbockgasse 1 D-06108 Halle	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori
47.	Verbraucherzentrale Thüringen e.V.	Eugen-Richter-Straße 45 D-99085 Erfurt	Tutela degli interessi dei consumatori mediante informazione e consulenza; presentazione di ricorsi nell'interesse dei consumatori

FRANCIA**ADEIC**

3, rue de la Rochefoucauld
F-75009 Paris
Téléphone (33) 144 53 73 93
Télécopieur (33) 144 53 73 94
Courrier électronique: adeicfen@wanadoo.fr
Site Internet: <http://www.adeic.asso.fr>
Président: M. Alain Aujoul
Secrétaire général: M. Christian Huard

AFOC

141, avenue du Maine
F-75014 Paris
Téléphone (33) 140 52 85 85
Télécopieur (33) 140 52 85 86
Courrier électronique: afoc@wanadoo.fr
Site Internet: perso.wanadoo.fr/afoc
Président: M. Marc Blondel
Secrétaire général: M. Raphaël Manzano

ALLDC

153, avenue Jean-Lolive
F-93315 Pantin-Le-Pré-Saint-Gervais Cedex
Téléphone (33) 148 10 65 65

Télécopieur (33) 148 10 65 71

Courrier électronique: leo.lagrange.consom@wanadoo.fr

Site Internet: www.leolagrange-conso.org

Président: M. Marc Lagae

Secrétaire général: M. Alain Sauvreneau

ASSECO-CFDT

4, boulevard de la Villette
F-75955 Paris Cedex 19
Téléphone (33) 142 03 83 50
Télécopieur (33) 155 80 84 12
Courrier électronique: asseco@cfdt.fr
Site Internet: www.cfdt.fr/asseco
Président: M. Jean-Louis Bauzon
Secrétaire général: M. Patrick Guyot

CGL

6/8, Villa Gagliardini
F-75020 Paris
Téléphone (33) 140 31 90 22
Télécopieur (33) 140 31 92 74
Courrier électronique: CGL.Nat@wanadoo.fr
Président: M. Henry de Gaulle
Secrétaire générale: M^{me} Josiane de la Fonchais

CLCV

13, rue Niépce
F-75014 Paris
Téléphone (33) 156 54 32 10
Télécopieur (33) 143 20 72 02
Courrier électronique: clcv@clcv.org
Site Internet: www.clcv.org
Présidente: M^{me} Arlette Haedens
Secrétaire générale: M^{me} Reine-Claude Mader

CNAFAL

108, avenue Ledru-Rollin
F-75011 Paris
Téléphone (33) 147 00 02 40
Télécopieur (33) 147 00 01 86
Courrier électronique: cnafal@wanadoo.fr
Site Internet: cnafa.com
Présidente: M^{me} Michèle Fournier-Bernard
Secrétaire général: M. Patrick Ollivier

CNAFC

28, place Saint-Georges
F-75009 Paris
Téléphone (33) 148 78 81 61
Télécopieur (33) 148 78 07 35
Courrier électronique: afc_conso@compuserve.com
Site Internet: www.afcfrance.org
Président: M. Paul de Viguerie
Directeur: M. Olivier Braillon

CNL

8, rue Mériel
F-93104 Montreuil Cedex
Téléphone (33) 148 57 04 64
Télécopieur (33) 148 57 28 16
Courrier électronique: cnl-lf@wanadoo.fr
Président: M. Jean-Pierre Giacomo
Administrateur: M. Robert Boules

CSF

53, rue Riquet
F-75019 Paris
Téléphone (33) 144 89 86 80
Télécopieur (33) 140 35 29 52
Courrier électronique: c.s.f@wanadoo.fr
Site Internet: perso.wanadoo.fr/c.s.f
Présidente: M^{me} Étiennette Guerlin
Secrétaire général: M. François Édouard

FAMILLES DE FRANCE

28, place Saint-Georges
F-75009 Paris
Téléphone (33) 144 53 45 90
Télécopieur (33) 145 96 07 88
Courrier électronique: famillesdefrance@wanadoo.fr
Site Internet: www.famillesdefrance.asso.fr
Président: M. Henri Joyeux
Secrétaire générale: M^{me} Christine Therry

FAMILLES RURALES

7, cité d'Antin
F-75009 Paris
Téléphone (33) 144 91 88 88
Télécopieur (33) 144 91 88 89

Courrier électronique: famillesrurales@wanadoo.fr
Site Internet: www.famillesrurales.org
Présidente: M^{me} Marie-Claude Petit
Directeur: M. Jean-Yves Martin

FNAUT

32, rue Raymond-Losserand
F-75014 Paris
Téléphone (33) 143 35 02 83
Télécopieur (33) 143 35 14 06
Courrier électronique: fnaut@wanadoo.fr
Site Internet: perso.wanadoo.fr/fnaut
Président: M. Jean Sivardière
Secrétaire générale: M^{me} Simone Bigorgne

INDECOSA-CGT

263, rue de Paris
F-93516 Montreuil Cedex
Téléphone (33) 148 18 84 26
Télécopieur (33) 148 18 84 82
Courrier électronique: indecosa@cgt.fr
Site Internet: www.cgt.fr/indecosa
Président: M. Philippe Antoine
Secrétaire général: M. Daniel Tournez

ORGECO

16, avenue du Château
F-94300 Vincennes
Téléphone (33) 101 49 57 93 00
Télécopieur (33) 143 65 33 76
Courrier électronique: orgeco@wanadoo.fr
Site Internet: perso.wanadoo.fr/orgeco/
Président: M. Yves Sirot

UFC-QUE CHOISIR

11, rue Guénot
F-75011 Paris
Téléphone (33) 143 48 55 48
Télécopieur (33) 143 48 44 35
Courrier électronique: mouvement@quechoisir.org
Site Internet: www.quechoisir.org
Présidente: M^{me} Marie-José Nicoli
Directeur: M. Jean-Louis Redon

UFCS

6, rue Béranger
F-75003 Paris
Téléphone (33) 144 54 50 54
Télécopieur (33) 144 54 50 66
Courrier électronique: ufcsnational@wanadoo.fr
Site Internet: www.ufcs.org
Présidente: M^{me} Chantal Jannet
Secrétaire générale: M^{me} Christine Touffait

UNAF

28, place Saint-Georges
F-75009 Paris
Téléphone (33) 149 95 36 00
Télécopieur (33) 140 16 12 76
Courrier électronique: nbrun@unaf.fr
Site Internet: www.unaf.fr
Président: M. Hubert Brin
Directeur: M. Jean-Michel Rossignol

GRECIA

1. **Associazione consumatori — Nuovo istituto consumatori (NEO INKA)**
Akadimias 7, GR-106 71 Atene
Tel. (30-210) 363 24 43
Fax (30-210) 363 39 76
2. **Centro tutela dei consumatori di Salonicco (KEPKA)**
Tsimiski 54, GR-546 23 Salonicco
Tel. (30) 2310 26 94 49
Fax (30) 2310 24 22 11
3. **associazione consumatori «La qualità della vita» (EKPIZO)**
Valtetsiou 43-45, GR-106 81 Atene
Tel. (30-210) 330 44 44
Fax (30-210) 330 05 91
4. **Organizzazione dei consumatori greci (EKATO)**
Dimokritou 10, GR-543 52 Salonicco
Tel. (30) 2310 85 70 07/866 80 07
Fax (30) 2310 86 74 56
5. **Istituto dei consumatori (INKA) di Ioannina**
Th. Paschidi 52, GR-454 45 Ioannina
Tel./Fax (30) 26510 651 78
6. **Organizzazione diritti dei cittadini**
Kolokotroni 134, Pireo
Tel. (30-210) 360 04 10
Fax (30-210) 360 04 11
7. **Istituto dei consumatori (INKA) di Macedonia**
Monastiriou 17, GR-546 27 Salonicco
Tel. (30) 2310 53 52 63
Fax (30) 2310 23 80 61
8. **Istituto dei consumatori (INKA) di Corfù**
Plateia Iroon Kypriakou Agona 19, Corfù
Tel. (30) 26610 481 69/428 63
Fax (30) 26610 381 81

IRLANDA

Director of Consumer Affairs
4-5 Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 402 55 00
Fax (353-1) 402 55 01
E-mail: odca@entemp.ie
Sito web: www.odca.ie

ITALIA

1. **ACU — Associazione Consumatori Utenti — Onlus**
Via Bazzini 4, I-20131 Milano (MI)
Tel. (39) 02 70 63 06 68
Fax (39) 02 70 63 67 77
2. **Adiconsum**
Via G. M. Lancisi 25, I-00161 Roma (RM)
Tel. (39) 06 641 70 21
Fax (39) 06 44 17 02 30

3. **ADOC — Associazione Difesa Orientamento Consumatori**

Via Lucullo 6, I-00187 Roma (RM)
Tel. (39) 06 482 58 49
Fax (39) 06 481 90 28

4. **Centro Tutela Consumatori Utenti Onlus — Verbraucherzentrale Südtirol**

Via Dodiciville 11, I-39100 Bolzano (BZ)
Tel. (39) 047 197 55 97
Fax (39) 047 197 99 14

5. **Cittadinanzattiva**

Via Flaminia 53, I-00196 Roma (RM)
Tel. (39) 06 36 71 81
Fax (39) 06 36 71 83 33

6. **Codacons — Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori**

Viale Mazzini 73, I-00195 Roma (RM)
Tel. (39) 06 372 58 09
Fax (39) 06 370 17 09

7. **Comitato Consumatori Altroconsumo**

Via Valassina 22, I-20159 Milano (MI)
Tel. (39) 02 66 89 01
Fax (39) 02 66 89 02 88

8. **Confconsumatori**

Via Aurelio Saffi 16, I-43100 Parma (PR)
Tel. (39) 052 123 01 34
Fax (39) 052 128 52 17

9. **Federconsumatori — Federazione Nazionale di Consumatori e Utenti**

Via Gioberti 54, I-00185 Roma (RM)
Tel. (39) 06 49 27 04 34
Fax (39) 06 49 27 04 52

10. **Lega Consumatori**

Via Orchidee 4/A, I-20147 Milano (MI)
Tel. (39) 02 48 30 36 59
Fax (39) 02 48 30 26 11

11. **Movimento Consumatori**

Via Carlo Maria Maggi 14, I-20154 Milano (MI)
Tel. (39) 02 33 60 30 60
Fax (39) 02 34 93 74 00

12. **Movimento Difesa del Cittadino**

Via Adis Abeba 1, I-00199 Roma (RM)
Tel. (39) 06 86 39 92 08
Fax (39) 06 86 38 84 06

13. **Unione Nazionale Consumatori**

Via Duilio 13, I-00192 Roma (RM)
Tel. (39) 06 326 95 31
Fax (39) 06 323 46 16

14. **ADUSBEP — Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari**

Via Farini 62, I-00185 Roma (RM)
Tel. (39) 06 481 86 32
Fax (39) 06 481 86 33
Posta elettronica: info@adusbef.it

PAESI BASSI**Consumentenbond**

Enthovenplein 1
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Nederland
Tel. (31-70) 445 45 45
Fax (31-70) 445 45 96
1e) Koos Peters, kpeters@consumentenbond.nl
2e) Wibbo Koole, wkoole@consumentenbond.nl
Website: www.consumentenbond.nl

AUSTRIA**1. Wirtschaftskammer Österreich (Camera di commercio austriaca)**

Rappresentanza e promozione degli interessi comuni dei membri, come pure degli affari industriali e di singoli membri [§ 1 della Wirtschaftskammergesetz (legge sulla camera di commercio)]. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
A-1045 Wien
Tel. (43-1) 501 05 42 96
Fax (43-1) 50 20 62 43
E-mail: huberta.maitz-strassnig@wko.at

2. Bundesarbeitskammer (Camera federale del lavoro)

Rappresentanza e promozione degli interessi sociali, economici, professionali e culturali dei lavoratori e delle lavoratrici; collaborazione all'innalzamento del livello economico e sociale dei lavoratori e delle loro famiglie, adozione di provvedimenti in materia di istruzione, cultura, tutela dell'ambiente, tutela dei consumatori, gestione del tempo libero, tutela e promozione della salute, di politica abitativa e di promozione della piena occupazione; collaborazione alla fissazione dei prezzi e alla regolamentazione della concorrenza; consulenza e tutela giuridica in materia di diritto del lavoro e diritto sociale, compresa la rappresentanza. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Bundesarbeitskammer
Prinz-Eugen-Straße 20-22
A-1040 Wien
Tel. (43-1) 501 65 25 50
Fax (43-1) 501 65 25 32
E-mail: helmut.gahleitner@akwien.or.at

3. Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs (Conferenza dei presidenti delle camere di commercio regionali austriache)

Promozione delle attività economiche in agricoltura e silvicoltura e rappresentanza dei rispettivi interessi comuni. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern
Österreichs
Löwenstraße 12
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 534 41 85 00
Fax (43-1) 534 41 85 09
E-mail: pkrecht@pklwk.at

4. Österreichischer Gewerkschaftsbund (Federazione sindacale austriaca)

Rappresentanza di tutti gli interessi sociali, economici e culturali di tutti i lavoratori dipendenti (lavoratori, impiegati, pubblici funzionari, comprese le persone in formazione o situazione analoga), disoccupati, anche se non ancora in attività lavorativa dipendente, scolari e studenti aventi l'intenzione di diventare lavoratori dipendenti, nonché altre categorie professionali (come per esempio, gli artisti e i liberi professionisti), la cui attività sia comparabile con il lavoro dipendente. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Österreichischer Gewerkschaftsbund
Hohenstaufengasse 10-12
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 53 44 44 05
Fax (43-1) 53 44 45 52
E-mail: thomas.maurer-muehlleitner@oegb.or.at

5. Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori)

Consulenza, informazione e tutela dei consumatori contro metodi fuorvianti e scorretti di pubblicità e di vendita, come pure nel caso di problemi giuridici connessi all'acquisizione di beni e servizi. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Verein für Konsumenteninformation
Mariahilferstraße 81
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 58 87 73 33
Fax (43-1) 588 77 75
E-mail: pkolba@vki.or.at

6. Österreichischer Landarbeiterkammertag

Promozione della cooperazione delle Camere regionali dei lavoratori (Landarbeiterkammern) e consulenza ed attuazione di attività comuni che rientrano nelle competenze delle camere (sezioni utenti di servizi). Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Österreichischer Landarbeiterkammertag
Marco d'Aviano-Gasse 1
A-1015 Wien
Tel. (43-1) 512 23 31
Fax (43-1) 512 23 31 70
E-mail: oelakt@netway.at

7. Österreichischer Seniorenrat [Bundesaltenrat Österreichs (Consiglio delle persone anziane)]

Facilitare l'accesso da tutte le istituzioni economiche, sociali e culturali alla generazione degli anziani, secondo i bisogni di quest'ultima, come pure la partecipazione alla soluzione di problemi sociali, di vecchiaia e di salute. Promozione della consulenza, informazione e assistenza agli anziani. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Österreichischer Seniorenrat
(Bundesaltenrat Österreichs)
Sperrgasse 8-10/III
A-1150 Wien
Tel. (43-1) 892 34 65
Fax (43-1) 892 34 65 24
E-mail: kontakt@seniorenrat.at

8. Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb

Lotta alla concorrenza sleale, in particolare alle pratiche nocive agli affari nella vita economica. Tutela degli interessi collettivi dei consumatori in virtù dei §§ 28, comma 1, 28a, comma 1, 29, comma 1 KSchG, nonché in virtù dei §§ 1, 2, comma 1 e 14, comma 1 UWG.

Schutzverband gegen den unlauteren Wettbewerb
Schwarzenbergplatz 14
A-1040 Wien
Tel. (43-1) 514 50 32 92
Fax (43-1) 505 78 93
E-mail: office@schutzverband.at

SUOMI/FINLAND**1. Il Kuluttaja-asiamies**

(Ombudsman dei consumatori) è responsabile:

- della sorveglianza generale della tutela dei consumatori in connessione con la commercializzazione e le condizioni contrattuali,
- sorveglianza della pubblicità radiotelevisiva per accertare l'ottemperanza alle norme che disciplinano i principi etici in materia di pubblicità e teleshopping e la tutela dei minori, nonché per segnalare i casi in cui le trasmissioni radiotelevisive contengono pubblicità commerciale sleale o fuorviante per i consumatori.

2. Kuluttajat-Konsumenterna ry

(Organizzazione dei consumatori) sorveglia l'efficacia e i progressi in materia di tutela dei consumatori.

3. Suomen Kuluttajaliitto

(Associazione finlandese dei consumatori) sorveglia gli interessi dei consumatori mediante attività civili indipendenti nella comunità e in relazione al mercato.

4. Kuluttajavirasto

(Ente nazionale consumatori) sorveglia la sicurezza in connessione con i viaggi «tutto compreso».

5. Rahoitustarkastus

(Ispettorato finanziario) sorveglia, in collaborazione con l'ombudsman, la situazione dei crediti al consumo e le condizioni contrattuali.

6. Lääkelaitos

(Agenzia nazionale dei medicinali) sorveglia la pubblicità dei medicinali.

7. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

(Ente nazionale di controllo dei prodotti per il benessere e la salute) sorveglia la pubblicità del tabacco e dell'alcool.

8. Telehallintokeskus

(Centro amministrativo delle telecomunicazioni) sorveglia la pubblicità radiotelevisiva, ad eccezione:

- delle norme che disciplinano i principi etici in materia di pubblicità e teleshopping e la tutela dei minori,
- la pubblicità del tabacco e dell'alcool.

SPAGNA**1. Istituto nazionale del consumo**

Si tratta di un ente autonomo, dipendente dal ministero della Sanità e del consumo, che, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione e della Legge 26/84 per la difesa dei consumatori e utenti, svolge compiti di promozione dei diritti dei consumatori e utenti.

Presidente: Sottosegretario alla Sanità e al consumo
Indirizzo: Príncipe de Vergara, 54
E-28006 Madrid
Tel. (34) 915 75 49 30.

2. Associazione degli utenti della comunicazione (AUC)

Si tratta di un'associazione il cui scopo è la difesa degli interessi generali e dei diritti elementari dei consumatori contemplati nelle leggi, sia a livello individuale che collettivo. A questo scopo si pone, in particolare, l'obiettivo di favorire l'istruzione e la formazione dei consumatori e degli utenti, principalmente per quanto riguarda la razionalizzazione del consumo di beni e l'utilizzazione di servizi, rendendo più facilmente comprensibili le comunicazioni destinate ai suddetti consumatori ed utenti.

Presidente: Sig. Alejandro Perales Albert
Indirizzo: Cavanillas, 29, 6º B
E-28007 Madrid
Tel. (34) 915 01 67 73.

3. Confederazione spagnola delle organizzazioni delle casalinghe, consumatori e utenti (CEACCU)

Gli obiettivi della Confederazione sono, fra l'altro, la difesa degli interessi delle casalinghe, dei consumatori e degli utenti mediante l'applicazione delle leggi in vigore, nonché la promozione di un'informazione veritiera e utile fra casalinghe, consumatori ed utenti, la promozione di un'istruzione che ne sviluppi le capacità di scelta e decisione e il coordinamento dei piani d'azione delle organizzazioni confederate.

Presidente: Sig.ra Isabel Ávila Fernández-Monge
Indirizzo: San Bernardo, 97/99
E-28015 Madrid
Tel. (34) 915 94 50 89.

4. Dirección General de Consumo (Governo di Aragona)

Centro direttivo dipendente dalla Consejería de Salud, Consumo y Servicios Sociales del Governo di Aragona

Ill.mo Sig. Direttore generale del Consumo

Indirizzo: Paseo María Agustín 36, Edificio Pignatelli,
porta 30, 2º piso,
E-50004 Saragozza
Tel. (34) 976 71 56 12.

5. Dirección General de Industria, Comercio y Consumo (Governo della Rioja)

Centro direttivo dipendente dalla Consejera de Hacienda y Economía del Governo della Rioja

Ill.mo Sig. Direttore generale dell'Industria, del Commercio e del Consumo

Indirizzo: C/ Portales, 46
E-26071 Logroño
Tel. (34) 941 29 13 39.

6. Dirección General de Consumo (Governo di Madrid)

Centro direttivo dipendente dalla Consejera de Economía e Innovación Tecnología del Governo di Madrid

Ilmo Sig. Direttore generale del Consumo

Indirizzo: C/ Ventura Rodríguez, nº 7
E-28008 Madrid
Tel. (34) 915 80 22 00.

7. Dirección de Consumo (Governo basco)

Centro direttivo dipendente dal Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Governo basco

Ill.mo Sig. Direttore del Consumo

Indirizzo: San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria
Tel. (34) 945 01 99 23.

8. Asesoría Jurídica (Centro di assistenza legale — Regione autonoma di Catalogna)

Designata dal Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo della Regione autonoma di Catalogna

Asesoría Jurídica

Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo

Indirizzo: Paseo de Gracia, 105 (Torre Muñoz)
E-08008 Barcellona
Tel. (34) 934 84 93 00.

9. Dirección General de Consumo (Assemblea degli enti locali — Junta de Comunidades) di Castilla-La Mancha

Centro direttivo appartenente alla Consejera de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ill.mo Sig. Direttore generale del Consumo

Indirizzo: C/ Berna, 1
E-45071 Toledo
Tel. (34) 925 28 45 29.

10. Dirección General de Consumo (Consiglio — Junta di Andalusia)

Centro direttivo dipendente dalla Consejería de Gobernación del Consiglio di Andalusia

Ilmo Sig. Direttore generale del Consumo

Indirizzo: Plana Nueva, 4
E-41071 Siviglia
Tel. (34) 955 04 14 78.

11. Dirección General de Comercio y Turismo (Governo di Navarra)

Centro direttivo dipendente dal Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del Governo di Navarra

Ill.mo Sig. Direttore generale del Commercio e del Turismo

Indirizzo: Parque Tomás Caballero, 1, 4º piso
E-31005 Pamplona
Tel. (34) 948 42 77 30.

12. Organización de Consumidores y Usuarios (Organizzazione di consumatori e utenti — OCU)

Si tratta di un'organizzazione il cui oggetto è di educare, informare, orientare, difendere e rappresentare i consumatori e gli utenti.

Presidente: D. Carlos Sánchez-Reyes de Palacio
Indirizzo: Albarracín, 21
E-28037 Madrid
Tel. (34) 902 30 01 87.

13. Federación Unión Cívica de Consumidores y Amas de Hogar de España (Federazione e unione civica di consumatori e casalinghe di Spagna — UNAE)

Questa organizzazione ha come finalità la difesa dei consumatori di beni e degli utenti di servizi con speciale riferimento al consumo familiare e alla figura della casalinga come amministratrice dell'economia domestica:

Presidente: D^a Margarita Fernández de Lis
Indirizzo: Villanueva, 8
E-28001 Madrid
Tel. (34) 915 75 72 19.

14. Asociación para la Defensa de los Impositores de Bancos y Cajas de Ahorro de España (Associazione per la difesa dei depositanti di banche e casse di risparmio di Spagna — ADICAE)

I fini dell'associazione sono la difesa degli interessi dei consumatori in rapporto con le banche, le casse di risparmio, le assicurazioni e le altre organizzazioni finanziarie. L'associazione si occupa inoltre della difesa e della consulenza nei confronti dei consumatori e degli utenti per qualunque problema di consumo.

Presidente: D. Manuel Pardos Vicente

Indirizzo: Gavín, 12

E-50001 Saragozza

Tel. (34) 976 39 00 60.

15. Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (Federazione di utenti-consumatori indipendenti — FUCI)

L'oggetto è la formazione, l'informazione, la promozione e lo sviluppo dei diritti dei consumatori e degli utenti, difendendo, difendendo e rivendicando tali diritti.

Presidente: D^a Agustina Laguna Trujillo

Indirizzo: Joaquín Costa, 61

E-28002 Madrid

Tel. (34) 915 64 01 18.

16. Confederación de Consumidores y Usuarios (Confederazione di consumatori e utenti)

La confederazione ha come oggetto la difesa dei consumatori concretantesi in atti di formazione, informazione e difesa legale nei confronti dei settori imprenditoriali e/o dell'amministrazione, affinché siano attuati nella società spagnola i diritti riconosciuti dalla legislazione.

Presidente: D^a Maria Rodríguez Sánchez

Indirizzo: Cava Baja, 30

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 64 02 76, (34) 913 64 05 22.

SVEZIA

Comunicazione sulle misure nazionali adottate dalla Svezia per ottemperare agli obblighi verso l'Unione europea.

In virtù dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, comunichiamo le seguenti informazioni:

Articolo 4, paragrafo 2: il Konsumentverket è l'autorità amministrativa centrale per le questioni consumeristiche, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori.

L'ombudsman del Konsumentverket è autorizzato a procedere ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 5, paragrafo 2: Le disposizioni sulla consultazione preliminare figurano al paragrafo 4 della legge 2000:1175

sul diritto d'azione di talune autorità e organizzazioni consumeristiche estere; cfr. allegato.

REGNO UNITO

1. Office of Fair Trading (commercio equo) (OFT)

Scopo dell'Office of Fair Trading (Ufficio per le condizioni commerciali eque) è di far bene funzionare i mercati per i consumatori. I suoi obiettivi sono: a) contribuire a massimizzare il benessere dei consumatori a lungo termine, proteggere gli interessi dei consumatori vulnerabili mediante informazione e riparazione, tutelandone gli interessi mediante prevenzione degli abusi e promuovendo un'offerta competitiva e sensibile alla domanda; b) assicurarsi che la competitività ben funzioni nei mercati di beni e servizi per rendere questi ultimi più efficienti a vantaggio dei consumatori.

2. Il Commissario per l'Informazione

Il Commissario per l'Informazione ha una serie di responsabilità specifiche in virtù delle leggi rispettivamente sulla protezione dei dati personali e sulla libertà d'informazione, compresa la promozione di pratiche corrette e l'osservanza delle prescrizioni di entrambe le leggi, e, nel caso della protezione dei dati personali, l'osservanza dei relativi principi da parte dei controllori dei dati, la promozione della produzione di codici di pratiche corrette e la pubblica diffusione delle informazioni sulle leggi in questione.

3. L'Ente per l'aviazione civile

L'Ente per l'aviazione civile svolge una serie di funzioni specifiche in virtù della legge sull'aviazione civile del 1982, compresa la promozione dei ragionevoli interessi degli utenti dei servizi di trasporto aereo e la tutela degli interessi degli utenti contro le conseguenze dei fallimenti degli organizzatori di trasporti aerei, mediante il rilascio di licenze per i trasporti aerei.

4. L'Ente per i mercati di gas ed elettricità

L'Ente per i mercati di gas ed elettricità è responsabile della regolamentazione di detti mercati in Gran Bretagna e della tutela degli interessi dei relativi utenti.

5. Il Direttore generale per l'erogazione di energia elettrica in Irlanda del Nord

Il Direttore generale per l'erogazione di energia elettrica in Irlanda del Nord è responsabile della regolamentazione di detti mercati in Irlanda del Nord e della tutela degli interessi dei relativi utenti.

6. Il Direttore generale delle telecomunicazioni

Il Direttore generale delle telecomunicazioni regola l'industria britannica delle telecomunicazioni e le sue responsabilità comprendono la promozione degli interessi dei consumatori, acquirenti e altri utenti dei servizi di telecomunicazione e delle relative attrezzature.

7. Il Direttore generale dei servizi idrici

Il Direttore generale dei servizi idrici procede alla regolamentazione economica del settore privatizzato dell'industria idrica in Inghilterra e Galles. Le sue responsabilità comprendono la tutela degli interessi dei consumatori per quanto riguarda i prezzi e la qualità del servizio e la composizione di vertenze fra le società e i loro clienti.

8. L'Ente di regolamentazione ferroviaria

L'Ente di regolamentazione ferroviaria è responsabile della regolamentazione dei servizi ferroviari in Gran Bretagna. Le sue responsabilità comprendono la tutela degli interessi dei relativi utenti.

9. Autorità pesi e misure in Gran Bretagna

Le Autorità pesi e misure fanno parte dell'amministrazione locale in Gran Bretagna. Esse fanno rispettare leggi e regolamenti che disciplinano la vendita e la fornitura di beni e servizi e forniscono servizi di consulenza ai consumatori e alle imprese.

10. Il Dipartimento delle imprese, del commercio e degli investimenti in Irlanda del Nord

Il Dipartimento delle imprese, del commercio e degli investimenti in Irlanda del Nord fa rispettare leggi e regolamenti che disciplinano la vendita e la fornitura di beni e servizi in Irlanda del Nord e forniscono servizi di consulenza ai consumatori e alle imprese.

ALLEGATO

Legge 2000:1175 sul diritto d'azione di talune autorità e organizzazioni consumeristiche estere promulgata il 7 dicembre 2000

In virtù della decisione del Parlamento svedese ⁽¹⁾ si prescrive ⁽²⁾ quanto segue:

Campo d'applicazione della legge

1 § La presente legge si applica nel caso di contravvenzione alle disposizioni di attuazione che figurano in allegato alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/27/CE del 19 maggio 1998, sui provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.

La legge vale però soltanto per le contravvenzioni alle disposizioni a tutela degli interessi dei consumatori che riguardano i consumatori di uno stato diverso dalla Svezia membro dello spazio economico europeo (Stato SEE).

Azione di enti autorizzati presso i tribunali svedesi

2 § Un'autorità o organizzazione di uno Stato SEE diverso dalla Svezia può intentare un'azione presso un tribunale svedese in caso di contravvenzione di cui al paragrafo 1 §, qualora sia autorizzata in base ad un particolare elenco compilato dall'Unione europea e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3 § L'azione riguarda provvedimenti da adottare contro chiunque non abbia ottemperato ad una delle disposizioni del paragrafo 1. I provvedimenti possono riguardare:

1. divieto o ingiunzione ai sensi dei paragrafi da 14 a 16 e del paragrafo 17, primo comma, dei paragrafi da 18 a 20 della legge 1995:450 sulla commercializzazione oppure divieto ai sensi dei paragrafi 3 e 6 della legge 1994:1512 sulle condizioni contrattuali nei rapporti commerciali;
2. ingiunzione a versare allo Stato svedese la tassa particolare di cui al capitolo 10, paragrafi 5 e 6 della legge sulla radiotelevisione 1996:844, oppure
3. condanna pecuniaria ai sensi del paragrafo 1 della legge 2001:401.

4 § L'azione può essere intentata soltanto se:

1. il ricorrente abbia mediante consultazione tentato di indurre la parte avversa a far cessare la contravvenzione, e
2. la parte avversa non lo abbia fatto entro due settimane dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di consultazione.

Foro competente

5 § L'azione è intentata presso:

1. il tribunale commerciale competente in materia di divieti e ingiunzioni di cui alla legge sulla commercializzazione 1995:450 e in materia di divieti ai sensi della legge 1994:1512 sulle condizioni contrattuali nei rapporti commerciali,
2. il tribunale amministrativo regionale della provincia di Stoccolma nel caso della tassa di cui alla legge sulla radiotelevisione 1996:844,
3. il tribunale competente ai sensi del capitolo 10 del codice di procedura civile oppure il tribunale di prima istanza di Stoccolma competente per le condanne pecuniarie. Legge 2001:401.

⁽¹⁾ Prop. 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84.

⁽²⁾ Cfr. direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51, Celex 31998L0027).

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 321/08)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: 4/2001

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma

Tel. (39-06) 481 99 68

Fax (39-06) 42 01 31 26

e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente*

Nome: Comitato Promotore richiesta riconoscimento Miele della Lunigiana DOP

Indirizzo: c/o Comunità Montana della Lunigiana, P.zza della Libertà — I-54013 Fivizzano (MS)

Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto:* Altri prodotti di origine animale — (Miele) Classe 1.4.

4. *Descrizione del disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. *N o m e :* «Miele della Lunigiana»

4.2. *D e s c r i z i o n e :* Miele delle seguenti due tipologie:

di Acacia, prodotto su fioritura di Robinia pseudoacacia L.;

di Castagno, prodotto su fioritura di Castanea sativa M.

Il «Miele della Lunigiana» di Acacia presenta le seguenti caratteristiche:

- Organolettiche, si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli con una consistenza sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua; il colore è molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino, l'odore è leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori mentre il sapore è decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

- chimico-fisiche e microscopiche, il contenuto in acqua non è superiore al 18 % mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) non supera 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
- Melissopalinologiche, il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20 000/10 g di miele.

Il «Miele della Lunigiana» di Castagno presenta le seguenti caratteristiche:

- Organolettiche, si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione, il colore è scuro, spesso con tonalità rossastra mentre l'odore è abbastanza forte e penetrante, il sapore è persistente, con componente amara più o meno accentuata.
 - chimico-fisiche e microscopiche, il contenuto in acqua non è superiore al 18 % mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF) non è superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
 - Melissopalinologiche, il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100 000/10 g di miele.
- 4.3. **Zona geografica:** La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di Acacia e di Castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara, nella Regione Toscana, corrispondente all'areale della Comunità Montana della Lunigiana, e si estende per circa ha 97 000.
- 4.4. **Prova dell'origine:** La Lunigiana è una regione naturale e storica della Toscana, corrispondente alla valle del fiume Magra sino alla sua confluenza col torrente Vara. Deve, probabilmente, il suo nome alla fondazione della colonia di Luni, nel 177 a.C. La Val di Magra fu sempre il tramite di grandi comunicazioni fra la parte peninsulare d'Italia, la valle del Po e i paesi d'oltre Alpe. La strada consolare romana che proseguiva da Pisa a Luni e a Genova, fino ad Arles, percorreva le tracce di un cammino preistorico. Le prime notizie certe sull'apicoltura in Lunigiana le possiamo ricavare dall'Estimo generale del 1508 dove tale attività produttiva veniva considerata da reddito e prevista una tassa per ogni alveare posseduto. Gli alveari censiti in quell'anno erano 331, prevalentemente di proprietà di famiglie ricche. La maggior parte delle famiglie possedeva più di un alveare ed i prodotti ottenuti avevano diversi scopi: il miele veniva utilizzato come dolcificante, come materia prima per dolci e come medicinale mentre la cera veniva utilizzata per la costruzione di candele. L'importanza dell'attività apistica viene desunta dai Statuti delle varie Comunità e dagli usi civici dove vengono regolamentati con grande meticolosità e precisione il recupero degli sciami vaganti, la collocazione dei bugni sul territorio ed altre operazioni di conduzione degli apiari.

Documenti giudiziari del '700 testimoniano dispute in tribunale per il furto di alveari.

I produttori di miele si iscrivono in un apposito elenco debitamente attivato ed aggiornato dall'organismo di controllo e denunciano annualmente il numero di arnie possedute e la produzione di miele ottenuta. Le operazioni di confezionamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilità del prodotto.

- 4.5. **Metodo dell'ottenimento:** Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio delimitato per tutto il periodo delle fioriture interessate. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti. Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

- le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;
- gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie;
- l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;
- i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;
- il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti.

Il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

- i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione;
- tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare;
- l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione, il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;
- ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40 °C.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3 del disciplinare. Detto confezionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:

- a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;
- b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del disciplinare di produzione (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/92).

4.6. **L e g a m e :** L'areale di produzione è tipicamente montano, a Nord ed Est la dorsale dell'Appennino toscano-emiliano la separa dalla regione padana mentre a Sud la catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad Ovest il lembo estremo dell'Appennino ligure delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe. Nella parte centrale si estende un ampio bacino intermontano di natura alluvionale con una complicata rete idrografica, di cui il fiume Magra rappresenta l'elemento principale, in cui vanno a confluire tutti i corsi d'acqua del territorio. La vicinanza della Lunigiana al mare e la complessità del paesaggio montano creano gradienti microclimatici diversificati, con le parti più basse del territorio che risentono dell'effetto delle inversioni termiche con frequenza di nebbie notturne e spesso persistenti fino alla tarda mattinata, mentre la fascia collinare gode di un clima più mite.

Il territorio della Lunigiana, per le sue caratteristiche pedologiche ed orografiche, è sempre stato utilizzato in modo poco intensivo ed unito alla mancanza di uno sviluppo industriale ha preservato l'integrità dell'ambiente con un abbondante vegetazione boschiva. Attualmente le superfici boschive della Lunigiana ammontano a circa 65 000 ha e costituiscono il 67 % del territorio. Le specie che hanno la maggiore diffusione nell'area sono l'Acacia (*Robinia pseudo-acacia*) ed il Castagno (*Castanea sativa*). L'acacia, utilizzata come essenza per il consolidamento di scarpate, è divenuta spontanea e diffusa nelle aree abbandonate; durante la fioritura, breve ma molto intensa, che avviene in aprile-maggio le api vi producono grandi quantità di nettare.

Il castagno, coltivato dal tempo dei Romani, ha rappresentato un'importante risorsa per le famiglie contadine della Lunigiana, sia come fonte per l'alimentazione che per altri utilizzi (carbone, legname e tannino) e durante il periodo della fioritura, che avviene nei mesi di giugno-luglio, viene visitato dalle api. La frequenza di queste due specie ha quindi orientato nel tempo gli apicoltori verso la produzione delle due tipologie di miele.

L'ambiente è tradizionalmente interessato all'apicoltura per il basso grado di antropizzazione e tale attività è capillarmente diffusa nel territorio. La notevole presenza delle due essenze, acacia e castagno, e la favorevole successione di fioriture permette la produzione di miele con caratteristiche di purezza particolarmente accentuate.

L'attività apistica in Lunigiana è stata sempre presente e diversi documenti storici ne testimoniano la presenza e la notorietà acquisita, un documento risalente al periodo napoleonico rileva il numero di alveari esistenti, la produzione e la vendita di miele a diversi mercanti. Lo stesso documento rileva l'esistenza di una cereria ed il consumo locale. La tradizione nella produzione di miele e di prodotti dell'alveare si è perpetuata con continuità nei secoli e la costituzione nel 1873 di una Società Apistica, che aveva come scopo fondamentale la diffusione delle tecniche razionali per l'apicoltura, è una chiara dimostrazione del forte radicamento di questa attività nella Lunigiana.

4.7. Struttura di controllo

Nome: BIOAGRICOOOP srl

Indirizzo: Via Fucini, 10 — I-40033 Casalecchio di Reno (BO)

4.8. Etichettatura: Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di produzione delimitata e sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1 000 g. Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

- «Miele della Lunigiana» di Acacia o di Castagno;
- DOP — Denominazione di origine protetta;
- logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
- il termine minimo di conservazione di cui agli art. 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine . . .», corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.

4.9. Condizioni nazionali: —

N. CE: IT/00195/2001.05.01.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 20 ottobre 2003.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 321/09)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

N. nazionale del fascicolo: EL-09/01-5

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Ministero dell'Agricoltura)
Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ (Direzione arboricoltura e orticoltura)

Tel.: (30-1) 02 12 41 78

Fax: (30-1) 05 24 80 13

2. *Associazione richiedente*

Nome: Επιχείρηση Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Μελιτειών
(Azienda per lo sviluppo del settore primario del Demo di Melitieron)

Indirizzo: Μοραΐτικα Κέρκυρας, GR-49084 Κέρκυρα

Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ()

3. *Tipo di prodotto 1.5 — (materie grasse)*

4. *Descrizione del disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. *N o m e*: «ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Agios Mathaios Kerkyras)

4.2. *D e s c r i z i o n e*: L'olivo appartiene alla famiglia delle Oleacee e al genere Olea. L'olivo coltivato corrisponde alla specie Olea europea sativa, la quale comprende un grande numero di varietà migliorate, moltiplicate per via vegetativa (innesto o talee). L'olivo è una pianta sempreverde che prospera in regioni dal clima caldo e secco. È uno dei rari alberi in grado di fruttificare anche su terreni pietrosi e sterili. Può arrivare a 15-20 metri di altezza. I principali prodotti dell'olivicoltura sono l'olio d'oliva e le olive da tavola.

La varietà di olive utilizzata per la produzione dell'olio di oliva «ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» è la «Koroneiki». Si tratta di un olio molto trasparente, di colore dal verde al verde-giallastro, in funzione del grado di maturazione dei frutti. L'aroma è fruttato, caratteristica particolarmente intensa nell'olio fresco, e il sapore è dolce-amaro. Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche, presenta bassa acidità e un numero di perossidi e degli indici K270, K232 e ΔK particolarmente basso. L'olio appartiene alla categoria «olio d'oliva vergine».

L'olio d'oliva è prodotto mediante la triturazione del frutto dell'olivo. Esso costituisce un alimento essenziale e un ingrediente basilare della dieta mediterranea che, secondo gli studi più recenti, è una delle più sane.

4.3. **Zona geografica:** La zona in cui viene coltivata la varietà di olive Koroneiki, con le quali si produce l'olio di oliva vergine di cui si chiede la registrazione come indicazione geografica protetta (IGP), è il dipartimento di Agios Mathaios del demo di Melitieon del Nomos di Corfù. Il numero complessivo di alberi della varietà Koroneiki coltivati nella zona delimitata è di circa 25 000, il che corrisponde al 12,7 % circa del numero complessivo di olivi presenti.

4.4. **Prova dell'origine:** La coltura dell'olivo in Grecia è nota fin dall'antichità, come testimoniano fonti storiche e reperti archeologici. In particolare, durante gli scavi di Festòs (Creta) fra i semi rinvenuti sono stati identificati noccioli di oliva risalenti all'epoca medio-minoica (2000-1800 a. C.). Dalla Grecia antica fino ai giorni nostri l'olivo rappresenta l'albero più sacro dei nostri luoghi, indissolubilmente legato alla cultura e all'alimentazione del paese. La storia dell'olivo ha origine sulle rive del Mediterraneo e dell'Asia minore; in Grecia essa affonda le sue radici fin nell'antichità. L'alimentazione, la religione, l'arte degli antichi Greci contengono da sempre elementi che richiamano l'olivo: il ramo di olivo veniva usato come simbolo della pace, della saggezza e della vittoria. Perfino i vincitori dei giochi olimpici ricevevano in premio un ramo di olivastro (kotinos) e la dea Atena è stata consacrata dea dell'Attica nell'atto di porgere l'olivo come fonte di ricchezza.

La coltura dell'olivo a Corfù, l'isola dei Feaci, viene citata da Omero, anche se in quell'epoca essa non era molto diffusa perché nell'isola è prevalsa la coltura della vite fino al XVI secolo circa. All'inizio del XVII secolo, quando l'isola di Corfù era sotto il dominio di Venezia, i proprietari terrieri dell'isola furono persuasi con una serie di decreti della Serenissima — e grazie alla concessione di una sorta di sovvenzione — ad abbandonare la viticoltura e a riconvertirsi alla coltura sistematica dell'olivo. Lo spettacolare risultato di tali misure fu tale che i viaggiatori di quell'epoca raccontano dell'esistenza di un oliveto di dimensioni impressionanti.

Da allora fino ai giorni nostri l'olivicultura costituisce l'occupazione principale della popolazione agricola di Corfù, in particolare degli abitanti del dipartimento municipale di Agios Mathaios. Le pratiche culturali tradizionali, frutto di una lunghissima esperienza in fatto di olivicultura, abbinate alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione, contribuiscono alla produzione di un olio d'oliva particolarmente pregiato, come riconosce D. Sarakoménos, uno dei pionieri dell'agronomia greca, quando afferma che in questa regione si produce un «olio che, se venisse curato con i debiti accorgimenti al momento della produzione, occuperebbe il primo posto nella classifica degli oli da tavola».

4.5. **Metodo di ottenimento:** La raccolta delle olive avviene gradualmente e inizia al momento della maturazione dei frutti, verso la metà del mese di novembre. Il metodo della raccolta è la bacchiolatura: l'operaio sta a terra o sulla scala e colpisce i rami usando ogni precauzione per evitare che le olive si ammacchino, il che faciliterebbe gli attacchi dei patogeni. Sotto gli olivi vengono collocate apposite reti nelle quali vanno a finire i frutti che cadono dall'albero.

Dopo una prima rimozione delle foglie, le olive sono collocate in sacchi da 50 kg o in casse di plastica, per essere poi trasportate ai frantoi della zona delimitata per la spremitura immediata delle olive raccolte nella zona.

Dopo l'eliminazione delle materie estranee, le olive vengono lavate, triturate e impastate a bassa temperatura, che non supera mai i 30 °C, per trenta minuti. Segue l'estrazione dell'olio, per centrifugazione nei frantoi a centrifuga e per pressione nel frantoio di tipo classico.

I macchinari che entrano in contatto con la pasta e con l'olio d'oliva sono in acciaio inossidabile. L'olio viene in seguito collocato in serbatoi inossidabili coperti fino al momento della commercializzazione.

4.6. **Legame:** La Koroneiki, che è una delle migliori varietà di olive greche, serve esclusivamente alla produzione di olio di oliva di qualità superiore. L'olio deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione, che è la zona più settentrionale della Grecia in cui viene coltivata tale varietà. Questa caratteristica, abbinata al clima temperato — come del resto in tutta la Grecia, ma caratterizzato da una pluviometria fra le più alte del paese — e al fatto che gli olivi sono coltivati in collina su terreni di media fertilità, contribuiscono alla produzione di un olio eccezionale.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκύρας Διεύθυνση Γεωργίας

Prefettura di Corfù, Direzione dell'Agricoltura

Indirizzo: Σαμάρα 13, GR-49100 Κέρκυρα.

4.8. Etichettatura:: Gli imballaggi del prodotto devono recare l'indicazione: «ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" ΠΓΕ» (olio d'oliva vergine «AGIOS MATHAIOS KERKYRAS» IGP), nonché le indicazioni previste all'articolo 4, paragrafo 8, del decreto presidenziale n. 61/93.

4.9. Condizioni nazionali: Si applicano le disposizioni generali del decreto presidenziale n. 61/93 sulle modalità di ottenimento dei prodotti DOP e IGP.

Numero CE EL/00214/01.11.15.

Data di ricevimento del fascicolo integrale 21 ottobre 2003.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 321/10)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo n. 8/2001

1. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma

Tel. (39-06) 481 99 68

Fax (39-06) 42 01 31 26

E-mail: qualita@politicheagricole.it

2. *Associazione richiedente*

Nome: Associazione Produttori Olivicoli delle Province di Lucca e Massa Carrara ASSOPROL — Lucca-Massa Carrara

Indirizzo: Via delle Tagliate, 370 — 55100 Lucca

Composizione: Produttore/trasformatore (x) altro ().

3. *Tipo di prodotto*: Classe 1.5 — Grassi — Olio extravergine di oliva.

4. *Descrizione del disciplinare*

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2)

4.1. *N o m e* : «Lucca»

4.2. *D e s c r i z i o n e* : Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:

- colore: giallo con toni di verde più o meno intensi;
- odore: fruttato di oliva da leggero a medio;
- sapore: dolce con sensazione piccante e di amaro legato all'intensità del fruttato rilevato;
- panel test: > 7;
- acidità totale, espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- numero perossidi: max 12 Meq O₂/kg;
- acido oleico > 72 %;
- acido linoleico 5-9 %;
- acido linolenico < 0,9 %;
- tocoferoli totali non inferiori a 90 mg/litro;
- polifenoli totali non inferiori a 100 mg/litro.

4.3. *Z o n a g e o g r a f i c a* : La zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Lucca» comprende i comuni, situati nella Regione Toscana, di: Capannori, Lucca, Montecarlo, Altopascio, Porcari, Villa Basilica per l'area della Piana di Lucca ed i comuni di Camaione, Massarosa, Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Serravezza e Stazzema per l'area della Versilia ed i comuni di Bagni di Lucca, Borgo Mozzano, Pescaglia, Barga, Coreglia Antelminelli e Minucciano per l'area della Media Valle e Garfagnana, secondo la delimitazione indicata nel disciplinare di produzione.

4.4. *P r o v a d e l l ' o r i g i n e* : Lo sviluppo agricolo lucchese, sia in senso produttivo che commerciale, è legato a quello dell'olivicoltura. Per capire il legame basti citare che già nel 787 chi possedeva un buon oliveto in un fondo locato e suscettibile di vari prodotti si contentava delle olive, quale fitto del fondo, lasciando al locatario tutto ciò che in quel fondo maturava.

La provincia di Lucca, già in età antica, era ricca di oliveti, la toponomastica ne dà conferma, vi sono luoghi il cui nome ha un chiaro riferimento all'olivo, come «Ulettori» località sulla collina di Pieve a Elici, «Ulivella» vicino a Camaione, «Oliveto» presso Arliano, «Olivetecci» presso Varno.

La coltura dell'olio crebbe d'importanza sia come alimento che come aspetto produttivo, nel 1300-1400, momento in cui in tutta la Toscana si avverte l'esigenza di incrementare e proteggere l'olivicoltura.

Nelle comunità si vennero scrivendo statuti con norme precise di comportamento che influenzarono la qualità e che potessero anche identificare le varietà più comunemente coltivate. Si censirono in provincia di Lucca alcune varietà che tutt'oggi si coltivano. Con il tempo, l'olio divenne, grazie all'abilità ed alla tenacia dei suoi mestieranti, opportunità di commercializzazione.

Lucca, come testimonia lo storico lucchese Cesare Sardi, si impose nelle principali industrie dell'olio e adottò norme di commercializzazione proibendo la vendita fuori del suo territorio senza licenze e la sottrazione dolosa dal mercato ad effetto di attendere il rincaro.

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Lucca», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di Origine Protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo Regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

I produttori che intendono porre in commercio l'olio extravergine con tale denominazione, al fine di assicurare la rintracciabilità del prodotto, devono iscrivere i propri oliveti, gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.

- 4.5. Metodo di ottenimento: L'olio extravergine di oliva «Lucca» è ottenuto dalle varietà di olivo, presenti negli oliveti, Frantoio o Frantoiano o Frantoiana fino al 90 %, Leccino fino al 30 % e altre varietà minori fino al 15 %.

Devono essere eseguite le seguenti tecniche colturali:

- la potatura deve essere effettuata con una periodicità almeno biennale;
- la concimazione organica e minerale deve essere prevista;
- il terreno deve essere inerbito o devono essere previste lavorazioni solo superficiali;
- il diserbo chimico è ammesso solo nelle situazioni che precludono l'impiego di macchine operatrici;
- la difesa fitosanitaria, con particolare riguardo al *Bactrocera Oleae*, è attuata con programmi di lotta guidata stabiliti dal Consorzio nell'ambito delle normative regionali.

La raccolta delle olive, effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con l'utilizzo di agevolatori meccanici, deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine, non può superare kg 7 000 per ettaro negli impianti a coltura specializzata, mentre negli oliveti a coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare kg 20.

La resa massima in olio non può superare il 19 %.

Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo alla perfetta conservazione del frutto. Le olive raccolte devono essere conservate, fino alla fase di molitura che deve avvenire entro due giorni dalla raccolta, in recipienti rigidi ed areati in locali freschi.

Le olive devono essere molite entro tre giorni dalla raccolta.

Nelle operazioni di oleificazione devono essere rispettati tempo e temperatura di gramolazione, fissati rispettivamente in un massimo di 50 minuti ed in 28 gradi centigradi. In caso di olive molto asciutte, può essere utilizzata acqua di diluizione a temperatura non superiore a 20 gradi centigradi.

- 4.6. **L e g a m e :** Il comprensorio geografico delimitato presenta una complessiva omogeneità riguardante le condizioni pedologiche, climatiche e strutturali. Il territorio interessato presenta terreni poveri, declivi ed a volte terrazzati, con declività accentuata e che sembrano quasi appoggiarsi, situazione unica presente nel territorio Toscano, ai versanti montuosi appenninici e delle Alpi Apuane. La natura geologica, di natura eocenica, è varia e rappresentata da quote importanti di Galestro, Calcare ed Albarese.

Riguardo i fattori e le peculiarità climatiche, la piovosità rappresenta una costante climatica, ottimale e caratterizzante della olivicoltura locale, per il corretto e favorevole sviluppo degli oliveti nel comprensorio individuato. Infatti, se da un lato la difficoltà strutturale e di accesso ai terreni non consente la messa in opera di impianti di irrigazione, dall'altro la buona piovosità (valori medi di piovosità compresi tra un minimo di 1 058 mm ed un max di 2 008 mm) permette il mantenimento delle colture olivette e la caratterizzazione del prodotto locale.

Per il territorio di Lucca, l'olivo e l'olio hanno rappresentato da sempre non solo un supporto economico ma anche stile di vita e costume sociale. Diverse testimonianze storiche legano la vita socio-culturale di questi territori con la coltivazione di tale specie. La dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è dato dalle diverse norme che nel tempo hanno regolamentato la produzione e la commercializzazione dell'olio di oliva fin dal 1000-1200.

Tra i diversi documenti a dimostrazione di ciò ed a testimonianza del rapporto qualità-produzione e quindi del controllo della provenienza dell'olio di Lucca, la carta del 1241 (archivio di Stato DPIL spedale 24 gennaio 1241) è un chiaro esempio e stabilisce la vendita di 22 libbre di olio che doveva ridursi a 15 se la qualità delle olive non è produttiva di un frutto annuale, il restante quantitativo sarebbe stato pagato l'anno dopo.

La tipicità dell'olio di Lucca e le qualità organolettiche divennero evidenti con il passare del tempo e l'introduzione dell'«Offizio sopra l'olio» del 1594 con il quale si regolamentava, attraverso tale organo di pubblica economia, le licenze d'esportazione di ogni olio a secondo del fruttato dei raccolti stabilendo persino il prezzo al minuto, era un modo di disciplinare il mercato.

Anche l'aspetto produttivo è stato sempre tenuto in debita considerazione visto che anche l'Accademia dei Georgofili sin dal 1800 si prodigò in campo scientifico-sperimentale a divulgare i risultati delle ricerche effettuate sulle più comuni fitopatie che colpiscono l'olivo.

4.7. Struttura di controllo

Nome: CERTIQUALITY — Istituto di certificazione della qualità — Settore Certiagro

Indirizzo: Via G. Giardino, 4 — I-20123 Milano.

- 4.8. **Etichettatura:** L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a litri 5.

Sulle etichette deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, oltre alle indicazioni previste dalle norme di etichettatura, il nome «Lucca» denominazione di origine protetta.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il simbolo grafico si presenta sotto forma di cerchio con bordi irregolari sagomato, a mo' di timbro di cera lacca di misura reale complessiva di cm 2 × 2 di colore verde scuro, come si evidenzia nel disciplinare di produzione.

4.9. Condizioni Nazionali: —

Numero CE: IT/00199/11.06.2001

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 9 ottobre 2003.

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di uno o più elementi del disciplinare di una denominazione registrata a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 6 dello stesso regolamento

(2003/C 321/11)

La presente pubblicazione conferisce un diritto d'opposizione ai sensi degli articoli 7 e 12 quinquies del regolamento in causa. Eventuali opposizioni alla suddetta domanda devono essere trasmesse tramite l'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OMC o di un paese terzo riconosciuto in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, entro un termine di sei mesi dalla presente pubblicazione.

Trattandosi di una modifica non secondaria, essa deve essere oggetto di una pubblicazione secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica di un disciplinare: articolo 9

1. *Denominazione registrata:* «Baena».

2. *Servizio competente dello Stato membro*

Nome: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada, Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del MAPA — España

Indirizzo: Paseo de la Infanta Isabel, 1, E-28014 Madrid

Tel. (34) 913 47 53 61

Fax (34) 913 47 57 70.

3. *Modifiche richieste*

— *Rubriche del disciplinare:*

- ☐ nome
- ☐ descrizione
- ☒ zona geografica
- ☐ prova dell'origine
- ☐ metodo di ottenimento
- ☐ legame
- ☐ etichettatura
- ☐ condizioni nazionali

— *Modifiche:*

Al paragrafo «produzione» nella frase:

«La zona di produzione degli oli d'oliva tutelati dalla denominazione d'origine «Baena» è costituita dai terreni situati all'interno dei confini comunali di Baena, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya y Zuheros, ...»

aggiungere il nome:

«Cabra».

4. *Data di ricevimento del fascicolo integrale:* 7 ottobre 2003.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3350 — Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 321/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 dicembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Norsk Hydro UK Ltd («Norsk Hydro», UK) e WINGAS GmbH («WINGAS», Germania), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa HydroWingas Ltd («HydroWingas», UK) mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Norsk Hydro: alluminio, agricoltura, petrolio, gas, produzione di energia, prodotti chimici e petrolchimici,
- WINGAS: trasporto, immagazzinamento e vendita di gas naturale,
- HydroWingas: fornitura e vendita di gas naturale.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3350 — Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Comunicazione dell'OLAF

(2003/C 321/13)

In ottemperanza all'articolo 280, paragrafo 5 del trattato CE, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale riguardante la tutela degli interessi finanziari comunitari e la lotta contro la frode nel 2002. In tale relazione, elaborata in stretta collaborazione con gli Stati membri, sono descritte le attività intraprese congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità nel 2002 per combattere la frode e le irregolarità, e ne sono presentati i principali risultati.

La relazione è disponibile, nelle undici lingue ufficiali dell'Unione europea, sul sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html

Comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2003 relativa al calcolo della quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, definito nella direttiva 96/92/CE ⁽¹⁾ concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(2003/C 321/14)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione in virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo e terzo comma della direttiva 96/92/CE, la quota media comunitaria di apertura del mercato dell'energia elettrica, applicabile dal 1° gennaio 2004 al 1° luglio 2004, è il 34,76 %.

Questa cifra è stata ottenuta calcolando, da un lato, il consumo di energia elettrica dei consumatori di oltre 9 GWh per l'insieme degli Stati membri e, dall'altro, il consumo totale netto di energia elettrica per l'insieme degli Stati membri e dividendo successivamente il primo totale per il secondo.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
